

CLUB AUTONOMO DI TRIESTE DEI SOCI DI FRIENDS OF THE EARTH- AMICI DELLA TERRA

DIRITTO DI RETTIFICA E LIBERTA' DI OPINIONE

1. Premessa.

La nostra Associazione locale autonoma si occupa da anni in maniera particolarmente incisiva e con successi anche eclatanti della tutela dell'ambiente e dei diritti civili nella piccola e degradata provincia di Trieste, pesantemente compromessa da attività consolidate di vario malaffare da parte di ambienti che riescono anche a vanificare le attività di contrasto delle Istituzioni.

Alcuni importanti procedimenti penali in materia di inquinamento sono stati resi possibili da nostre autonome indagini e denunce.

E' pertanto la nostra esistenza ad incontrare crescenti attività di contrasto, diretto ed indiretto, da parte dei suddetti ambienti, che hanno anche esercitato pressioni in tal senso sull'omologa associazione nazionale "Amici della Terra Italia Onlus", ottenendo sorprendente ascolto.

Alleghiamo a titolo esplicativo un nostro recente appello pubblico in materia che attiene a questa stessa segnalazione (**doc. 1**).

2. Fatti oggetto di segnalazione.

2.1. In esito a quanto sopra l'11.12.2006 l'Associazione nazionale predetta, in persona della presidente Rosa Filippini, propose ricorso cautelare ex art. 700 (**doc. 2**) al Tribunale di Trieste chiedendo venisse inibito alla nostra Associazione locale autonoma l'uso del nome e del marchio sociali, dei quali peraltro non aveva né ha la titolarità esclusiva.

Il G.I. dott. Sergio Carnimeo rigettò il ricorso (**doc. 3**), e la Filippini presentò reclamo al Collegio (**doc. 4**), presieduto dal giudice dott. Arrigo De Pauli (Presidente del Tribunale), con i giudici Arturo Picciotto, relatore, e Riccardo Merluzzi.

Tale composizione del collegio costrinse la nostra Associazione convenuta a rammentare doverosamente allo stesso Presidente del Tribunale che il relatore dott. Picciotto era stato oggetto di nostra precedente segnalazione riguardante possibili errori attribuibili allo stesso nel suo contestuale ruolo di giudice tavolo (**doc. 5**).

Il Presidente del Tribunale annotò in calce all'atto di ritenere la circostanza irrilevante ex art. 51, comma 2 c.p.c. (**ibidem**).

Il Collegio annullò inopinatamente il provvedimento del giudice di prima istanza accogliendo il ricorso ed inibendo alla nostra associazione l'uso del nome e dei marchi sociali; tale provvedimento è perciò oggetto di nostra impugnazione, così come l'esecuzione azionata dalla Filippini per le spese.

2.2. La ricorrente Rosa Filippini diede la massima pubblicità a tale provvedimento inibitorio, rilasciando in particolare dichiarazioni gravemente offensive nei nostri confronti al quotidiano monopolista di Trieste "Il Piccolo", che le pubblicò (**doc. 6**).

La nostra associazione ne inviò pertanto rettifica in via bonaria al quotidiano (**doc. 7**), il quale non solo la ignorò, ma ripubblicò con maggiore evidenza ed incisività dannosa le dichiarazioni lesive della Filippini, presentandoci in sostanza come millantatori in una pagina di cronaca nera dedicata ad una varietà di crimini infamanti (**doc. 8**).

Ne chiedemmo a tal punto rettifica a norma di legge (**doc. 9**), che il quotidiano monopolista nuovamente ignorò nel più totale silenzio, senza nemmeno giustificare l'omessa pubblicazione. Costringendoci infine a ricorrere al Tribunale di Trieste affinché ordinasse la pubblicazione della rettifica omessa (**doc.10**).

La causa venne assegnata al giudice Arturo Picciotto, già relatore nel procedimento al cui esito la rettifica si riferiva criticamente.

In apertura della prima udienza segnalammo perciò il fatto quale motivo di astensione del giudice, il quale tuttavia non si astenne e respinse il nostro ricorso, entrando anche del tutto irritualmente nel merito dei contenuti della rettifica richiesta e condannandoci alle spese di giudizio (**doc. 11**).

Dovemmo quindi ricorrere al Collegio reclamando tale decisione abnorme sotto più aspetti (**doc. 12**). Il Collegio giudicante risultò presieduto dallo stesso dott. De Pauli, con relatore il dott. Carnimeo e con la dott. Roberta Bardelle.

Il nostro difensore eccepì in udienza che i primi due giudici avevano già giudicato sulla materia cui si riferiva la rettifica richiesta, ma l'eccezione non venne verbalizzata.

Il Collegio respinse inopinatamente il nostro reclamo (**doc. 13**), con ordinanza nella cui intestazione il relatore risultava sostituito dalla dott.ssa Bardelle, mentre la firma del relatore in calce al provvedimento risultava nuovamente quella del primo designato.

L'ordinanza limitava inoltre la compensazione delle spese al reclamo, laddove la nostra domanda di rifusione riguardava l'intero procedimento, e nonostante il Collegio vi avesse dovuto riconoscere le responsabilità del quotidiano monopolista per la mancata pubblicazione.

Il provvedimento collegiale è stato impugnato da parte nostra, ma ha così consentito al quotidiano di avviare azione esecutiva per le spese di primo grado, cui abbiamo dovuto presentare opposizione con ulteriori danni ed aggravati, non indifferenti per una modesta associazione di volontariato.

Infine anche la nostra richiesta di sospensione del pagamento e degli atti esecutivi è stata respinta definitivamente (**doc. 14**) da un collegio giudicante il cui relatore era il dott. Riccardo Merluzzi, che assieme ai colleghi De Pauli e Picciotto ci aveva giudicato, dandoci torto, nella causa che era all'origine della nostra richiesta di rettifica (**punto 2.1**).

Da una nostra legittima richiesta di rettifica presentata in base alla legge sulla stampa ci siamo trovati quindi incredibilmente a dovere pagare i danni alla parte inadempiente ovvero al quotidiano Il Piccolo di Trieste per un importo di ben 9.000 euro (**doc. 15 - parcella avvocati de Il Piccolo**).

Riteniamo quanto accaduto una clamorosa violazione dei diritti costituzionali e della stessa convenzione europea per i diritti dell'uomo.

CLUB AUTONOMO DI TRIESTE DEI SOCI DI FRIENDS OF THE EARTH - AMICI DELLA TERRA

Via Palestrina 3 - 34133 Trieste (Posta)

Internet: www.adt-fvg.org e-mail: info@adt-fvg.org

APPELLO URGENTE DEI FRIENDS OF THE EARTH DI TRIESTE (Italia)

Il nostro Club di Trieste degli Amici della Terra-Friends of the Earth è attivo da anni nella difesa dell'ambiente e dei diritti civili, con un ruolo particolarmente importante per questa regione europea.

Le nostre inchieste hanno affrontato le situazioni più scottanti e ci siamo scontrati, noi soli, con i potenti 'cartelli' imprenditoriali e politici degli appalti e dello smaltimento illecito di enormi quantità di rifiuti tossici, e con le connessioni e protezioni con le reti nazionali di corruzione ordinaria e mafiosa.

Le nostre denunce hanno fatto intervenire anche la Commissione Europea e l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode (OLAF) contro questo sistema di corruzione locale che in Italia è protetto anche a livelli istituzionali.

Sono stati sospesi finanziamenti comunitari alla speculazione edilizia sulle coste; è stata imposta la bonifica di discariche a mare di rifiuti tossico-nocivi che le autorità locali avevano invece autorizzato; la Regione ha dovuto modificare la propria legislazione sugli appalti; il governo italiano ha dovuto modificare la legge sulla società controllata Sviluppo Italia, da noi denunciata perché violava gli appalti pubblici europei monopolizzandoli.

Abbiamo svolto intense ed importanti attività anche sul diritto alla salute dei cittadini, come la denuncia sino al Parlamento europeo per la violazione della Legge Seveso, e quella sulla violazione delle norme Euratom per i piani di emergenza esterni e l'informazione pubblica sui rischi della centrale nucleare di Krsko, per cui l'Italia è stata deferita alla Corte di Giustizia Europea.

Queste ed altre nostre azioni incidono sugli interessi dei gruppi di potere trasversale collusi con corrotti e corruttori, che hanno il controllo dei finanziamenti pubblici, dei mezzi d'informazione e dei traffici di favori, posti di lavoro, consulenze, cariche, finanziamenti e contributi che sono purtroppo tipici del malaffare così diffuso in Italia.

Per questi poteri malsani gli ambientalisti da premiare sono soltanto quelli innocui, che non li disturbano troppo: quelli che fanno sul serio sono disturbatori pericolosi che vanno isolati, diffamati, repressi e puniti con ogni mezzo.

È quello che sta accadendo puntualmente a noi, con intensità mafiosa crescente quanto più ci rifiutiamo di mollare e ci richiamiamo ai nostri obiettivi di ferma difesa della legalità, dell'ambiente e dei diritti dell'uomo: due obiettivi che sono anche le battaglie civili principali in questo nostro travagliato Paese.

Abbiamo così subito, anche trattamenti abnormi da parte di istituzioni e persino di organi giudiziari locali, minacce di morte e quant'altro.

Ma il tentativo sinora più subdolo ed efficace per eliminarci è stato quello, tuttora in corso, di colpirci dall'interno del movimento dei Friends of the Earth - Amici della Terra utilizzando contro di noi la problematica dirigenza nazionale di "Amici della Terra Italia" guidata da Rosa Filippini, particolari organi giudiziari locali e le difficoltà di Friends of the Earth International (FoEI) a correggere i comportamenti già anomali dell'associazione nazionale italiana.

La vicenda è abbastanza nota anche attraverso i media e nella rete FoE: dopo aver preteso che abbandonassimo le nostre attività di indagine e denuncia del malaffare, quei dirigenti nazionali ci hanno revocato con un pretesto e con procedure illegittime l'uso del nome e dei simboli sociali. Noi abbiamo chiesto l'intervento immediato di FoEI, che ha deciso nel 2006 un'ispezione (assessment)

internazionale su questa ed altre azioni discutibili di Amici della Terra Italia, ma dopo 2 anni non l'ha ancora effettuata.

La Filippini ha approfittato di quest'inerzia di FoEI per citarci in tribunale, dove il giudice di primo grado, un magistrato noto per la sua professionalità ed indipendenza, le ha dato torto.

Filippini ha presentato allora ricorso, ottenendo che altri giudici le dessero ragione con una sentenza sorprendente, che ci ha proibito l'uso del nome e dei simboli sociali condannandoci anche alle spese per 4.200 euro perché abbiamo resistito.

Noi abbiamo dovuto perciò presentare appello, tuttora in corso, cambiando provvisoriamente il nome della nostra associazione locale in "*Club Autonomo di Trieste dei soci di Friends of the Earth (Amici della Terra)*" e chiedendo a FoEI di effettuare finalmente l'ispezione.

Poco dopo la Procura di Trieste ha utilizzato le false dichiarazioni della Filippini alla magistratura per ottenere un decreto di condanna penale contro il nostro segretario Roberto Giurastante, accusandolo di avere firmato con tale qualifica un'importante denuncia nazionale ed europea contro i responsabili locali di gravi inquinamenti dell'aria e del mare, che da Trieste colpiscono anche la Slovenia e la Croazia (il decreto di condanna penale è uno strumento abnorme del diritto italiano che consente di condannare una persona senza avvisarla né interrogarla, cioè senza processo, violando il suo diritto alla difesa).

Ma in questo modo è divenuto possibile alla Procura invalidare ed archiviare la denuncia senza opposizione, e colpendo i deboli ambientalisti invece che i potenti inquinatori.

Così come erano già state archiviate o vanificate, con varie motivazioni, indagini di rilievo su nostre denunce, ad esempio, di irregolarità degli appalti pubblici o delle discariche di diossina in zone balneari, ove i responsabili erano e sono imprenditori e politici influenti.

Il tutto è stato accompagnato da una censura stampa crescente, ed infine totale, del quotidiano locale monopolista "Il Piccolo", che rifiuta addirittura la pubblicazione, obbligatoria per legge, delle nostre rettifiche alle dichiarazioni stampa contro di noi della Filippini, alla quale viene dato invece ampio spazio.

Abbiamo perciò dovuto ricorrere agli organi giudiziari contro il quotidiano, che ha utilizzato anche gli argomenti forniti dalla Filippini. Poiché il caso era stato assegnato agli stessi giudici che avevano dato ragione a lei con la sentenza ora in appello, li abbiamo invitati ad astenersi. Non l'hanno fatto, ed hanno dato ragione anche al quotidiano, con due sentenze abnormi contro cui siamo ora ricorsi, che ci accollano anche una parte delle spese per 5.100 euro.

La situazione potrebbe venire risolta da un intervento rapido ed energico di FoEI, che invece esita e rinvia l'ispezione promessa, e sempre più necessaria.

I nostri avversari stanno ora approfittando nuovamente di questa situazione per colpirci nell'unico punto dove sanno che siamo deboli: la nostra situazione finanziaria, ormai esaurita perché si fonda solo sull'autofinanziamento (non abbiamo mai ricevuto nulla né dall'associazione nazionale italiana della Filippini, né da FoEI), le spese per la sede e le attività non sono poche, e gli attacchi giudiziari hanno aggravato la crisi economica.

La Filippini ed il quotidiano Il Piccolo ci hanno perciò inviato ora quasi contemporaneamente due "atti di precetto" (ingiunzioni giudiziarie) che ci impongono di pagare entro 10 giorni le sopra dette spese giudiziarie rispettivamente di 4.200 e 5.100 euro, per un totale dunque di 9.300 euro.

Ambedue gli avversari sanno bene che non possiamo pagare, e si preparano a pignorare i beni

dell'associazione, paralizzandola, e nostri beni personali.

Stiamo presentando le opposizioni in Tribunale, anche perché ambedue le cause, con la Filippini e con il quotidiano, sono ancora *sub judice* in appello.

Noi riteniamo di avere ragione, ma visti i predetti comportamenti della giustizia locale nei nostri confronti vi è il rischio concreto che ci diano egualmente torto. In questo caso gli avversari potrebbero portarci via subito tutto, ed a noi resterebbe soltanto la possibilità di attendere anni, come purtroppo accade in Italia, per ottenere infine, e forse, giustizia.

Riuscirebbero cioè a colpire e paralizzare ingiustamente l'unica associazione che a Trieste ha avuto sinora la capacità e – consentitecelo – il coraggio di difendere l'ambiente ed i diritti umani anche contro i "poteri forti" di tipo mafioso.

... Ed il fatto che tra i nostri avversari più accaniti ci sia in prima fila un'organizzazione nazionale che può abusare in questo modo del nome dei Friends of the Earth – Amici della Terra, non è solo un nuovo scandalo italiano (fra i tanti), ma anche ed anzitutto uno scandalo per tutta la rete FoE internazionale.

DOC.2

AVV. TA SUSANNA LOLLINI

26 4588/06

VIA F. SIACCI, 2/B - 00197 ROMA
TEL. 06.8081551/342 - FAX 06.8081583

TRIBUNALE DI TRIESTE CANCELLERIA CIVILE DEPOSITATO IL
11 DIC. 2006
IL CANCELLIERE

IN DUE
ORIGINALE

TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE

Ricorso ex art. 131 CPI, ovvero e comunque ex art. 700 c.p.c.

L'Associazione AMICI DELLA TERRA ITALIA ONLUS, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore sig.ra Rosa Filippini, con sede in Roma, Via di Torre Argentina n. 18 C.F. 80425370584, ed elettivamente domiciliata in Trieste, Via Romagna n. 30, nello studio e presso la persona dell'Avv. Cristiana Crevatin, che la rappresenta e difende in unione all'Avv. Susanna Lollini del Foro di Roma, giusta delega a margine del presente atto, espone e chiede:

Premesso che

1. Amici della Terra ONLUS è un'associazione, costituita con atto pubblico a rogito notaio Maria Antonietta Russo Santoro, notaio in Roma, che si allega in copia (doc. 1).

Essa aderisce alla Federazione internazionale "Friends oh Earth International", di cui costituisce la rappresentanza italiana.

Nel 1987 l'Associazione è stata individuata del Ministero dell'ambiente (DM ambiente del 20 febbraio 1987, in GU - Serie -generale, n. 48 del 27-02-1987) come associazione di protezione ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349.

Dal 1999 è iscritta al registro delle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale - Art. 11 D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460).

La vita interna dell'Associazione è disciplinata dallo Statuto e da Regolamenti attuativi, modificati nel tempo (si allegano copie

Nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore dell'Associazione AMICI DELLA TERRA ITALIA ONLUS, delego a rappresentarmi e difendemi nel presente giudizio l'Avv. Susanna Lollini del Foro di Roma unitamente e disgiuntamente all'Avv. Cristiana Crevatin del Foro di Trieste, ai quali conferisco ogni potere, a facoltà di legge, ivi espressamente comprese quelle di transigere, quietanzare, incassare somme, rinunciare agli atti, accettare rinunzie, nominare sostituti e delegati.

Eleggo domicilio presso lo studio del secondo in Trieste, Via Romagna, n. 30.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/03 di essere stato edotto che i dati personali richiesti direttamente oppure raccolti verso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Acconsento pertanto al loro trattamento e prendo atto che lo stesso avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

Rosa Filippini
per le firme
Susanna Lollini



dello Statuto e Regolamento in vigore: doc.ti 2 e 3 - estratti
rispettivamente dai libri verbale del Congresso e del Consiglio
nazionale).


Va comunque fin d'ora precisato che sono soci dell'Associazione
soltanto le persone fisiche o giuridiche che versano la quota
sociale (art. 4 dello Statuto).

L'Associazione opera sul territorio attraverso Club locali. I Club
sono articolazioni locali dei soci, nel senso che i soci
dell'Associazione nazionale residenti in un determinato Comune
possono costituire tra loro una diversa associazione, denominata
Club, che ha piena autonomia giuridica, fiscale, gestionale e
patrimoniale, ha propri statuti e propri rappresentanti (art. 14
comma 7 dello Statuto).

Il collegamento tra Associazione Nazionale e Club è un
collegamento di puro tipo operativo, al fine di *concorrere*
all'attuazione del programma nazionale (art. 14 comma 1 dello
Statuto).

Nel proprio ambito territoriale (di norma comunale) i Club
godono di autonomia giuridica, fiscale e patrimoniale nel rispetto
dello Statuto, dei Regolamenti e delle delibere degli organi
nazionali.

La facoltà di utilizzare il marchio e la denominazione sociale
dell'Associazione nazionale ("Amici della Terra") non spetta *ab*
origine ai Club. Tale facoltà è loro concessa dall'Associazione
nazionale solo in presenza di determinate condizioni,




essenzialmente costituite dal rispetto dello Statuto e del regolamento, e dal concorso all'attuazione del programma fissato dalla Amici della Terra ONLUS.


Per consentire ai Club una qualche potenzialità economica, è previsto che i Club, su delega della Direzione nazionale, raccolgano le iscrizioni dei soci, trattenendo metà della quota sociale. I Club tuttavia hanno l'obbligo di tenere un elenco aggiornato dei soci iscritti localmente e di attuare annualmente iniziative di tesseramento (art. 4 del Regolamento).

2. "Amici della Terra - Club di Trieste" si è costituito nel 1997 per iniziativa di un gruppo di iscritti di Trieste e zone limitrofe e fino al 2000 ha ottemperato alle norme statutarie e regolamentari relative ai soci.

Negli anni 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005, il Club di Trieste, pur inviando l'elenco dei soci di cui comunicava di aver raccolto le iscrizioni (doc.ti 4, 5, 6, 7, 8), non ha versato le quote sociali relative.

In data del 25 e 6 febbraio 2006 il Consiglio Nazionale di Amici della Terra ONLUS, avendo appreso del mancato versamento delle quote di iscrizione da parte del Club di Trieste, assumeva la seguente delibera: *censura il comportamento della Direzione Nazionale che non ha provvedutoa revocare l'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale(doc. 10).*





A seguito di ciò, in data 1° marzo 2006 la Direzione Nazionale, con propria delibera (doc. 11) ingiungeva al Club di Trieste di versare entro e non oltre il 30 marzo 2006 le quote dei soci relative agli anni pregressi.

Il 30 marzo 2006, il Club inviava alla Direzione un fax (doc. 12) con cui comunicava di avere provveduto al saldo delle quote sociali di competenza dell'Associazione Nazionale per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, allègando copia del bollettino di conto corrente postale per un importo di Euro 961,00.

Tuttavia l'importo così versato non corrispondeva al 50% delle quote che avrebbero dovuto esser versate in relazione al numero dei soci comunicato dal Club di Trieste anno per anno dal 2001 al 2005.

Conseguentemente, la Direzione Nazionale con delibera del 9 maggio 2006 (doc. 14) revocava al Club di Trieste l'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale, diffidando altresì gli ex dirigenti del Club all'uso della denominazione Associazione Amici della Terra in qualsiasi sede e per qualsiasi scopo.

Il 16 maggio 2006, il Club presentava un ricorso sospensivo e abrogativo della delibera della Direzione nazionale (doc. ti 15 e 16) al Collegio dei Garanti dell'Associazione.

Con decisione presa in data 24 luglio 2006 (doc. 17), il Collegio dei Garanti si pronunciava sul ricorso dichiarandolo "irricevibile,



5
e comunque infondato” e , per l’effetto, confermava la delibera del 9 maggio 2006.


3. Nonostante la revoca dell’autorizzazione all’utilizzazione del marchio e della denominazione “Amici della Terra”, di cui alla delibera della Direzione Nazionale del 9 maggio 2006, nonché le comunicazioni formali degli organi nazionali, i dirigenti del Club di Trieste hanno continuato e continuano ad agire, utilizzando indebitamente il nome e il marchio dell’Associazione.

Si rileva che ad aggravare l’illecito, gli ex dirigenti del Club utilizzano non solo la denominazione “Amici della Terra – Club di Trieste”, a suo tempo autorizzata e recentemente revocata dalla Direzione, ma addirittura il logotipo “Friends of Earth Italy”, quasi che intendano sostituirsi all’associazione nazionale nella rappresentanza dell’associazione internazionale.

In diritto

a) Come si è visto, tra Associazione Amici della Terra ONLUS e singoli Club sussiste un collegamento di tipo esclusivamente operativo, al fine di concorrere all’attuazione del programma nazionale.

In ogni caso Associazione Amici della Terra ONLUS e singoli Club locali sono associazioni distinte ed autonome. Infatti “I Club locali ...adottano propri atti costitutivi, statuti e regolamenti” e “hanno completa autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale” (art. 14 comma 7 Statuto).




Per disposizione statutaria e regolamentare l'Associazione Amici della Terra ONLUS concede ai Club l'utilizzazione del marchio e della denominazione sociale, solo nel rispetto di determinate condizioni.


Qualora queste condizioni non vengano rispettate è diritto dell'Associazione Amici della Terra ONLUS revocare l'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale. Tale facoltà è prevista dall'art. 14 comma 8 dello Statuto in virtù del quale *"I Club e le Associazioni regionali sono tenuti ad osservare le decisioni assunte dagli organi dirigenti nazionali. Qualora ciò non avvenga, la Direzione può revocare l'autorizzazione all'uso della denominazione sociale"*.

Nel caso di specie, il Club di Trieste era moroso nel pagamento delle quote sociali nella misura risultante dagli elenchi dei soci trasmessi negli anni precedenti, e non ha ottemperato - non ha integralmente ottemperato - all'ingiunzione di cui alla delibera della Direzione Nazionale del 1 marzo 2006.

Di conseguenza, a norma dello statuto, l'Associazione Amici della Terra ONLUS aveva pieno diritto a pronunciare la revoca dell'autorizzazione all'uso della denominazione sociale e del marchio.

Ciononostante, il Club di Trieste continua ad usare sia il marchio che la denominazione sociale, incurante dell'intervenuta revoca da parte da parte della Direzione Nazionale.





L'Associazione Amici della Terra ONLUS dispone in realtà di due marchi:

- un marchio "tradizionale", solo italiano, costituito da un "pupazzetto" il cui corpo è costituito da una fotografia di un mappamondo con la scritta "Amici della Terra" (doc. 18);
- il marchio "Friends of Earth", distintivo dell'Associazione internazionale, con l'aggiunta "Italy" per contraddistinguere l'Associazione Amici della Terra ONLUS (doc.ti 19 e 20).

Del primo marchio (italiano) l'Associazione Amici della Terra ONLUS è utilizzatore esclusivo fin dalla sua costituzione. Si tratta di un marchio di fatto, non tutelato da brevetto, ma contraddistinto da un uso esclusivo e consolidato nel tempo.

In virtù di tale uso, per di più, entrambi i marchi hanno acquisito notorietà nazionale.

Il secondo marchio è stato realizzato da Friends of Earth (International) nel 2001. Dai documenti prodotti (doc.ti 21, 22, 23) risulta con chiarezza che tale marchio è stato realizzato dall'Organizzazione internazionale e concesso in uso a tutte le Organizzazioni locali aderenti.

L'Associazione Amici della Terra ONLUS, pertanto, è esclusiva titolare del diritto di utilizzare entrambi i marchi.

E' evidente che tali marchi non sono destinati a contraddistinguere merci, prodotti o servizi; al contrario essi contraddistinguono l'associazione ambientalista "Amici della Terra ONLUS".



Per questa ragione, non riteniamo che i marchi trovino una loro tutela e protezione nel recente Codice della Proprietà Industriale, se non in via di analogia; e per conseguenza, anche, che la tutela dei marchi stessi (e della denominazione "Amici della Terra") non appartenga alla competenza della Sezione Specializzata in materia di Proprietà industriale presso il Tribunale di Trieste, ed appartenga invece al Tribunale "ordinario".

c) Il preuso di un marchio di fatto con notorietà nazionale comporta il diritto all'uso del segno distintivo da parte del preutente (Cass. 26.9.2003 n. 14342; App. Bologna 3.9.1999 in *Giur. Ann. Dir. Ind.* 2000, 399).

Se anche dovesse ritenersi che i marchi utilizzati dall'Associazione Amici della Terra ONLUS non possano essere considerati quali "marchi" in senso tecnico, non interferendo il loro uso con la produzione industriale, resta comunque il fatto indubitabile che essi costituiscono "segni distintivi", e come tali godono della tutela e della protezione assicurata, nel nostro sistema, ai segni distintivi in genere (Cass. 16.8.2004 n. 16984).

Nel nostro ordinamento la tutela dei segni distintivi - purché questi siano caratterizzati dal requisito dell'originalità - è retta dal principio di circolarità, in base al quale un segno distintivo è violato da altro segno uguale, simile o confondibile.

L'utilizzazione da parte di un soggetto non autorizzato, né altrimenti abilitato (quale il Club di Trieste), dei marchi "Amici della Terra" e "Friends of Earth", di cui l'Associazione Amici



della Terra ONLUS è titolare esclusiva, costituisce una patente e palese violazione dei diritti di quest'ultima (cfr. Trib. Roma 13.4.1995 in *Corriere giur.* 1995, 8, 961).

d) L'abusiva utilizzazione dei marchi "Amici della Terra" e "Friends of Earth" da parte del Club di Trieste costituisce, inoltre, violazione del diritto (esclusivo) dell'Associazione Amici della Terra ONLUS alla propria denominazione (Cass. 16.7.2003 n. 11129; Trib. Napoli 28.6.2001 in *Gius* 2003, 1, 85).

E costituisce altresì violazione dell'identità personale dell'Associazione Amici della Terra ONLUS (Trib. Milano 9.11.1992 in *Giur. It.* 1993, I, 1, 747).

e) Non si può poi dimenticare che i segni distintivi, anche se non connessi con un'attività industriale o commerciale, svolgono una precisa funzione pubblicitaria del soggetto che li usa, e che è riconosciuto dal pubblico in funzione - ed in virtù - di tale segno.

Questa funzione pubblicitaria ha anche precise conseguenze di tipo economico: la notorietà di un'associazione non riconosciuta, che - come nella specie - svolge un'attività che tendenzialmente interessa e coinvolge l'intera collettività, comporta anche una sollecitazione all'iscrizione quale socio ed al supporto economico di tale attività, attraverso lasciti e donazioni.

La confusione generata dall'abusiva utilizzazione dei segni distintivi da parte di un soggetto "terzo", sfornito di alcun titolo abilitativo a tal fine, può dunque avere anche precisi riflessi





economici sulla vita stessa e sull'attività del soggetto legittimo titolare dei diritti sui segni distintivi stessi.

f) Se i marchi "Amici della Terra" e "Friends of Earth" devono ritenersi assoggettati alla disciplina del Codice della Proprietà Industriale, torna applicabile alla presente fattispecie l'art. 131 del Codice stesso.

L'Associazione Amici della Terra ONLUS ha dunque certamente diritto ad ottenere che il Tribunale di Trieste pronunci, in via cautelare ed immediata, l'inibitoria in danno del Club di Trieste all'uso dei marchi "Amici della Terra" e "Friends of Earth" ed alle relative denominazioni.

g) Laddove, invece, in ragione della mancanza di connessione dei marchi *de quo* con l'attività industriale e commerciale, si dovessero ritenere inapplicabili le disposizioni del Codice della Proprietà Industriale, il provvedimento di inibitoria dovrà esser emesso ai sensi dell'art. 700 c.p.c.

Sussiste, infatti, certamente, per le ragioni sopra esposte, il *fumus boni juris* della pretesa dell'Associazione Amici della Terra ONLUS di sentir inibire in via definitiva l'uso da parte del Club di Trieste dei marchi e delle denominazioni "Amici della Terra" e "Friends of Earth". Nelle more del giudizio che, a tal fine, l'Associazione Amici della Terra ONLUS intende proporre, il suo diritto rischia fortemente di subire un pregiudizio imminente ed irreparabile, costituito dalla sostanziale "usurpazione" dei marchi

e delle denominazioni da parte del Club di Trieste.




per assicurare provvisoriamente - nelle more dell'instaurando
giudizio di merito - gli effetti della decisione sul merito.

Roma / Trieste 20 novembre 2006

Avv. Cristiana Crevatin


Avv. Susanna Lollini





DICHIARAZIONE DEL VALORE

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, pertanto il versamento del contributo unificato è pari ad € 340,00.




Avv.ta Susanna Lollini

Il presente atto è dichiarato conforme all'originale, ed è trasmesso dall'Avv.ta Susanna Lollini con studio in Roma, Via F. Siacci n. 2/b, che a tal fine lo ha sottoscritto, ed è altresì sottoscritto dall'Avv. Cristiana Crevatin, con studio in Trieste, Via Romagna n. 30, agli effetti della legge 7 giugno 1993 n. 183.

Avv. Susanna Lollini

Avv. Cristiana Crevatin




N. 4588/06 R.G. Trib.

C. n. n. /



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione specializzata in materia di proprietà intellettuale

- ORDINANZA IN MATERIA CAUTELARE -

(artt. 700 c.p.c. e 129 e ss. D. L.vo 30/2005)

Il Giudice designato,

Nel procedimento indicato in epigrafe, promosso con ricorso depositato *ante causam* l'11 dicembre 2006 nell'interesse della:

associazione **Amici Della Terra Italia Onlus**, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* sig.ra Rosa Filippini, con sede in Roma, via di Torre Argentina 18, rappresentata e difesa, per mandato a margine del ricorso, dagli Avv.ti Susanna Lollini del Foro di Roma, Avv. Martina Botton del Foro di Padova ed Avv. Cristiana Crevatin del Foro di Trieste, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cristiana Crevatin, in Trieste, via Romagna n.30;

ricorrente

CONTRO

associazione **Club di Trieste**, in persona dei legali rappresentanti;

Alessandro CLAUT, res. in via Soncini n.80 a Trieste, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Livio Bernot del Foro di Gorizia e dall'Avv. Sandro Contento con studio in Trieste via Rittmayer n.20, quest'ultimo anche domiciliatario per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

resistente

E

Roberto Giurastante, res. a Trieste in via dei Giacinti 36, rappresentato e difeso unitamente e disgiuntamente dall'Avv. Livio Bernot del Foro di Gorizia e dall'Avv. Sandro Contento con studio in Trieste via Rittmayer n.20, quest'ultimo anche domiciliatario per delega a margine della comparsa di costituzione e risposta;

resistente

letti gli atti ed esaminati i documenti acquisiti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 2 marzo 2007, all'esito della discussione tra le parti, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con atto depositato l'11 dicembre 2006 l'odierna ricorrente (di seguito per brevità: ADTIO) esponeva:

- di essere associazione costituita con atto pubblico in data 2. maggio 1978, iscritta al registro delle ONLUS dal 1999, nonché aderente alla federazione internazionale "Friends of Earth International" di cui costituirebbe la rappresentanza italiana;
- di operare sul territorio nazionale attraverso i Club locali, a loro volta associazioni costituite da persone fisiche soci di ADTIO, dotate di autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale, con propri statuti e rappresentanti;
- che i Club locali, solitamente a dimensione comunale, concorrono all'attuazione del programma nazionale e sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento e delle delibere degli organi nazionali; solo a tali condizioni i Club hanno la facoltà di usare il marchio e la denominazione sociale "Amici della Terra", loro concessa dall'associazione nazionale (artt. 13 e 14 dello Statuto);
- che dal punto di vista economico i Club locali ricevono le quote dai propri soci e possono trattenere per sé solo la metà del relativo ammontare;
- che incombe sui Club locali anche l'obbligo di tenere un elenco aggiornato dei soci iscritti.

Aggiungeva che il Club di Trieste si era costituito nel 1997 e che, a partire dal 2000, pur inviando alla associazione nazionale l'elenco dei soci, non ottemperava all'obbligo di versare le quote sociali.

Nel febbraio del 2006 il Consiglio Nazionale di ADTIO, avendo appreso del mancato versamento delle quote dovute, censurava, con apposita delibera, il comportamento della Direzione Nazionale che non aveva provveduto a revocare l'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale nei confronti del Club di Trieste.

In data 1.3.2006 la Direzione Nazionale ingiungeva al Club di Trieste di versare le quote sociali entro il 30.3.2006, data nella quale il Club comunicava di avere ottemperato con riguardo alle quote dovute per gli anni dal 2001 al 2005.

Con delibera del 9.5.2006 la Direzione Nazionale, rilevato che i pagamenti erano avvenuti in misura inferiore al dovuto, revocava al Club di Trieste l'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale, con formale diffida.

A seguito di impugnativa interna promossa dal Club di Trieste, il 24.7.2006 il Collegio dei Garanti dell'Associazione dichiarava irricevibile ed infondato il ricorso confermando la delibera della Direzione Nazionale.

Nonostante i suddetti provvedimenti il Club di Trieste continuava ad utilizzare abusivamente il marchio e la denominazione sociale, oltre che il logotipo di "Friend of Earth Italy".

Precisava, poi, la ricorrente, di disporre di due marchi:

- un marchio tradizionale solo italiano, costituito da un pupazzetto il cui corpo è costituito da una fotografia di un mappamondo con la scritta "Amici della Terra";
- ed il marchio "Friends of Earth" distintivo dell'omonima associazione internazionale, con l'aggiunta "Italy" per denominare l'associazione ricorrente.



Il primo sarebbe un marchio di fatto caratterizzato da un uso esclusivo e protratto nel tempo da parte della ricorrente, il secondo, realizzato dal Friends of Earth International (di seguito, per brevità FoEI) nel 2001, è stato concesso in uso alle organizzazioni locali aderenti, e, pertanto, per l'Italia, alla ricorrente.

Sia che si tratti di marchi di fatto che di mere denominazioni sociali, la ricorrente sarebbe comunque titolare del diritto all'uso, mentre il Club di Trieste, dalla revoca dell'autorizzazione, avrebbe agito in palese violazione dei diritti della ricorrente.

Chiedeva pertanto, ai sensi dell'art. 131 c.p.i. ovvero, comunque, ex art. 700 c.p.c., di inibire all'associazione Club di Trieste ai suoi legali rappresentanti o dirigenti l'uso dei marchi e delle denominazioni "Amici della Terra", "Amici della Terra Trieste", "Friends of Earth" e/o "Friends of Earth Trieste".

Si costituivano in giudizio, con memorie depositate il 2.2.2007, Alessandro Claut e Roberto Giurastante, qualificandosi il primo come legale rappresentante e presidente pro tempore ed il secondo come segretario dell'associazione "Amici della Terra Club di Trieste".

Eccepivano, in primo luogo, i resistenti, la nullità ed improcedibilità del ricorso per essere stato il ricorso stesso indirizzato ad un'associazione inesistente ("Club di Trieste").

Eccepivano, in secondo luogo, che l'associazione FoEI era da ritenersi unica titolare dei nomi "Friends of Earth" e delle corrispettive traduzioni in altre lingue, anche con l'eventuale aggiunta della nazione ("Friends of Earth Italy", "Amici della Terra Italia"). La ricorrente, in pratica, sarebbe una mera sezione o organo periferico della associazione FoEI, ad essa gerarchicamente subordinata, e non vi sarebbe alcuna prova di un mandato di rappresentanza da FoEI alla ricorrente né con riguardo alla possibilità di utilizzare le suddette denominazioni, né per agire in giudizio a loro tutela.

Da ciò deriverebbe, in primo luogo che la ricorrente, a seguito della registrazione degli atti costitutivi e statuti, avrebbe il diritto di utilizzare solo le dizioni italiane "Amici della Terra" e "Amici della Terra Italia" e non anche quelle inglesi.

Inoltre la facoltà di autorizzare e revocare l'utilizzo di nomi e simboli sociali ai singoli Club italiani, prevista dallo Statuto (art.14), sarebbe necessariamente sottoposta alla sovraordinata deliberazione dell'associazione FoEI.

Sosteneva, pertanto, l'illegittimità dell'operato della ricorrente e riferiva che, anche a tale riguardo, la FoEI aveva iniziato un procedimento ispettivo nei confronti dell'Associazione nazionale ricorrente.

Contestava il ricorso di controparte anche sotto il profilo dell'insussistenza del requisito del *periculum in mora* e concludeva chiedendo, in prima battuta la declaratoria di nullità ed improcedibilità del ricorso e, in subordine, il rigetto per infondatezza, oltre alla condanna di controparte ex art. 96 c.p.c..

Chiedevano, poi, in via riconvenzionale ex art. 700 c.p.c.:

- di vietare alla ricorrente di diffondere notizie non veritiere in ordine alla titolarità, in capo al Club AdT di Trieste, del diritto a valersi dei nomi e simboli dell'omonima associazione nazionale ed internazionale;
- di ordinare alla ricorrente di inviare tempestiva smentita per lettera r.a.r. alle sedi ed agli indirizzi presso i quali la stessa avesse diffuso la precedente notizia.

7



Perveniva contestualmente agli atti la lettera, datata 2.2.2007, a firma dell'Avv. Livio Bernot quale patrocinatore dell'associazione AdT di Trieste, con la quale si comunicava l'intenzione di non costituirsi in giudizio non avendo ricevuto regolare notifica del ricorso e si comunicava, altresì, di avere inviato alla associazione AdT Italia Onlus una diffida a richiedere l'espunzione dagli atti presentati unitamente al ricorso dei dati personali dei soci del Club di Trieste ivi illecitamente prodotti, a ritirarne eventuali copie fornite o rese edotte a terzi ed a diffonderli illecitamente.

All'udienza del 5.2.2007, fissata dal giudice, in presenza delle parti costituite e degli Avv. ti Martina Botton (che depositava mandato in udienza per la ricorrente), Cristiana Crevatin e Livio Bernot per i resistenti, la difesa della ricorrente chiedeva un rinvio non avendo avuto modo di visionare per tempo le comparse di costituzione di parte avversa, l'Avv. Livio Bernot non si opponeva se fatti salvi i diritti di prima udienza ed il Giudice, in accoglimento, rinviava il procedimento assegnando ad entrambe le parti termini per note.

Con memoria depositata il 15.2.2007 la ricorrente replicava alle difese dei resistenti.

Contestava che vi fosse un rapporto gerarchico tra FoEI e l'Associazione ADTIO, trattandosi, invece, di un mero rapporto federativo in forza del quale, per ogni Stato, poteva esservi un solo gruppo federato a FoEI. Negava, pertanto, che FoEI avesse titolo o potere di intervenire nei rapporti interni tra la ricorrente ed i singoli Club associati.

Precisava che il procedimento avviato da FoEI non era un'ispezione ma una semplice verifica (cd. "assessment") resa necessaria a seguito delle denunce che il Club di Trieste aveva inoltrato.

La ricorrente doveva intendersi licenziataria o titolare del marchio e del nome rivendicati, oltre che - pacificamente - utilizzatrice degli stessi da oltre 30 anni.

Con memoria depositata il 26.2.2007 replicava il resistente Alessandro Claut.

Rappresentava, tra l'altro, che l'Avv. Livio Bernot era stato nominato vicepresidente dell'associazione di Trieste con delega di rappresentanza processuale.


Produceva copia di atto stragiudiziale di messa in mora del creditore datato 15.2.2007 con il quale l'Associazione di Trieste aveva formalmente offerto il pagamento della residua parte di quote ancora non pagate alla ricorrente.

Contestava tutte le avverse argomentazioni e concludeva come già indicato nella precedente memoria.

All'udienza del 2 marzo 2007 comparivano gli Avv. ti Martina Botton e Cristiana Crevatin per la ricorrente, oltre alla parte personalmente, l'Avv. Sandro Contente per i resistenti, personalmente il sig. Roberto Giurastante, nonché l'Avv. Livio Bernot quale rappresentante di Alessandro Claut, che depositava apposita procura speciale notarile.

Dopo ampia discussione le parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi ed il giudice riservava la decisione.

Il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.



Va in primo luogo esaminata l'eccezione preliminare sollevata dai resistenti in relazione al ritenuto vizio di formazione del contraddittorio derivante dal fatto che il ricorso sarebbe stato notificato ad associazione inesistente denominata "Club di Trieste" e non all'associazione "Amici della Terra Club di Trieste" (di seguito AdTT).

L'eccezione è infondata.

In primo luogo dalla complessiva lettura del ricorso risulta evidente quale sia il destinatario della domanda cautelare, così come risultano evidenti le ragioni per le quali la ricorrente non ha chiamato tale destinatario "Amici della Terra Club di Trieste" ma semplicemente "Club di Trieste".

L'associazione predetta, infatti, è stata pienamente individuata sia per l'attività svolta che per l'indicazione del suo legale rappresentante Alessandro Claut, mentre la possibilità, in capo alla associazione triestina, di denominarsi come "Amici della Terra" costituisce proprio l'oggetto del contendere che la ricorrente nega in radice ed i resistenti, di contro, affermano.

D'altro canto è pacifico che gli organi statutari dell'associazione ADTIO abbiano deliberato la revoca, al Club di Trieste, dell'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale dell'associazione. Tale deliberazione deve ritenersi efficace ed operativa non essendo stata impugnata davanti all'A.G. e, soprattutto, non risultando richiesta, neppure in questa sede, la relativa sospensione, come pur sarebbe stato astrattamente possibile ai sensi dell'art. 23 c.c., norma da ritenersi applicabile estensivamente anche alle delibere associative non assembleari, e dell'art. 700 c.p.c..

Ne consegue, quantomeno, la correttezza dell'individuazione della controparte resistente che, comunque, attraverso il suo rappresentante costituitosi in giudizio, si è certamente potuta difendere.

E' opportuno, a questo punto, premettere alcune brevi considerazioni in tema di qualificazione della domanda e della relativa causa petendi.

A parere di questo giudice, nel presente ricorso, viene esercitato il diritto al nome e, per ciò, all'identità, pacificamente riconosciuto, ex art. 7 c.c., anche in capo a soggetti giuridici quali le associazioni, sia di fatto che, come nel nostro caso, riconosciute.

La natura *non profit* dell'associazione e delle sue attività comporta l'inapplicabilità, se non in termini di analogia, della normativa in materia di marchi e di segni distintivi delle imprese.

Ciò detto, tenuto conto della inevitabile "sommarietà cautelare" del presente giudizio, ritiene questo giudice che dalla documentazione statutaria prodotta da parte ricorrente, unitamente alla incontestata operatività pluriennale con le denominazioni rivendicate, risulti sufficientemente provata, in capo alla stessa ricorrente la titolarità (come licenziataria o come proprietaria) delle denominazioni in questione nei confronti del Club triestino.

I resistenti non hanno in alcun modo supportato le proprie eccezioni in ordine al carattere gerarchico dei rapporti tra FoEI e le associazioni nazionali ed in ordine all'esclusiva titolarità, in capo a FoEI, anche nei vari ambiti nazionali, di tutte le denominazioni significanti "Amici della Terra". Non hanno prodotto, a tale proposito, alcun atto, anche di tipo regolamentare, dal quale desumere quanto asserito.

Conseguentemente non appare fondata l'eccezione di parziale carenza di titolarità sollevata dai resistenti in proposito.

Ciò detto ritiene questo giudice che l'A.G. non possa, nel caso di specie, esprimersi sul merito del contenuto della delibera, ma solo, nel caso di sua impugnativa - qui astrattamente ipotizzabile in via incidentale e di mero accertamento - sui profili di legittimità ed eventuale contrarietà allo statuto ed alla legge.

Né, peraltro, si verte in tema di esclusione degli associati, ammissibile, per espressa disposizione di legge, solo per "gravi motivi" (cfr. art.24 c.c.), posto che non risulta in alcun modo che la delibera della direzione nazionale di ADTIO abbia per oggetto o per effetto la risoluzione del rapporto sociale con alcuno dei soci triestini.

Ciò detto, come rilevato dallo stesso Collegio dei Garanti dell'ADTIO, la delibera della direzione nazionale di revoca dell'utilizzo dei segni è, per quanto è dato qui conoscere e valutare, pienamente legittima, essendo stata posta in essere in presenza di uno dei requisiti statutari quale l'inottemperanza alle deliberazioni degli organi nazionali.

Permangono, peraltro, da approfondire nell'eventuale sede di merito, alcuni profili attinenti alla correttezza ed alla buona fede nell'esecuzione del contratto associativo, asseriti ma non sufficientemente supportati in questa sede, quali: la tolleranza del ritardo nel pagamento da parte dell'associazione nazionale, la congruità del termine di messa in mora, la morosità dei soci aderenti al Club di Trieste e l'esigibilità, in capo ai rappresentanti del Club triestino, della condotta di anticipazione delle quote non versate per tempo dai predetti soci.

Passando ad esaminare il requisito del *periculum in mora* il ricorso appare, invece, infondato.

Parte ricorrente, in proposito, non ha allegato elementi sufficientemente rilevanti né tali elementi appaiono desumibili dagli atti acquisiti.

La scarsa entità delle quote non pagate (si parla di somme, complessivamente, inferiori ai 3.000 Euro), il fatto che vi siano stati parziali pagamenti nel periodo oggetto di intimazione (marzo - aprile 2006) e, da ultimo la recentissima procedura di formale messa in mora del creditore fanno ritenere verosimilmente inesistente il danno economico in conseguenza del lamentato omesso versamento delle quote, nella misura dovuta all'associazione nazionale.

Nessun rilievo, poi, è stato sollevato dalla ricorrente in relazione al comportamento dei rappresentati o dei componenti del Club triestino, ditalché nessun danno temuto è ipotizzato o ipotizzabile in relazione alla perdita di credito o di prestigio, o di identità (per infedeltà agli scopi statutari), della denominazione dell'associazione.

Contraddittoria appare la contestazione in relazione al fatto che l'associazione ADTIO non avrebbe avuto contezza dell'elenco dei soci triestini, posto che dagli atti risultano trasmissioni annuali degli elenchi e che, proprio sulla base di tali trasmissioni la ricorrente ha formulato il giudizio di inadempienza al pagamento delle quote nella misura dovuta.

Di conseguenza appare insufficientemente motivato, infine, il profilo del danno derivabile dall'incertezza sul numero e l'identità dei soci abilitati a partecipare al congresso nazionale. D'altro canto pure del tutto indimostrato è l'assunto che - anche nell'ipotesi della partecipazione di un numero di soci superiore al previsto al congresso nazionale - ciò comporterebbe un qualche danno, per di più grave ed irreparabile, oltre che imminente.

f7

Ogni altra domanda, per i motivi già esposti, va rigettata, ivi compresa la riconvenzionale avanzata dai resistenti, per quanto già detto in termini di immediata efficacia della delibera associativa non impugnata.

Dalla reciproca soccombenza e tenuto conto dei contenuti della controversia vanno integralmente compensate le spese della presente fase procedimentale.

P.Q.M.


Visti gli artt. 700 c.p.c., 129 e ss. D. L.vo 30/2005 e 669 - bis e ss. c.p.c.;

rigetta il ricorso proposto dall'associazione Amici Della Terra Italia Onlus e la domanda riconvenzionale proposta da Alessandro CLAUT, così come qualificatosi legale rappresentante dell'associazione "Amici della Terra Club di Trieste";


compensa integralmente tra le parti le spese del presente procedimento.

Si comunichi.

Trieste, 3 marzo 2007.

depositata in cancelleria
* - 5 MAR. 2007
Il Cancelliere


Il Giudice
Dott. Sergio Carnimeo



17

N. 4588/06 R.G. Trib.
CROV 11105/06



TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione civile

Il Giudice designato,

letto il ricorso depositato l'11 dicembre 2006 nell'interesse de:

L'Associazione Amici della Terra Italia Onlus, in persona del presidente legale rappresentante *pro tempore*, sig.ra Rosa Filippini, con sede in Roma via di Torre Argentina n.18, elettivamente domiciliata in Trieste, via Romagna n.30, nello Studio e presso la persona dell'Avv. Cristiana Crevatin, che la rappresenta e difende in unione all'Avv. Susanna Lollini del Foro di Roma, per delega a margine del ricorso;

ritenuto che non sussistano, allo stato, i presupposti per provvedere *inaudita altera parte*; ed in assenza di specifica richiesta in tal senso

FISSA

per la comparizione personale delle parti l'udienza di lunedì 5 febbraio 2007, ore 9,30 davanti a sé, in Trieste, Palazzo di Giustizia, piano terra, stanza n.92.

Assegna alla ricorrente termine fino al 23 dicembre 2006 per la notifica del ricorso e del presente decreto a controparte.

Invita parte resistente a depositare eventuale memoria di costituzione in cancelleria entro il giorno 2.2.2007.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Trieste, 13 dicembre 2006.

Il Giudice
Dott. Sergio Carmineo


Depositata in cancelleria

14 DIC. 2006
Il Cancelliere

Per copia conforme all'originale:
Diritti riscossi DPR 115/02.

Trieste, 18 DIC. 2006

Il Cancelliere



Avv.ta SUSANNA LOLLINI
Via Pasubio, 15 - 00195 ROMA
Tel. 06.3230694 - Fax 06.3241581

TRIBUNALE CIVILE DI TRIESTE

Reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.

L'Associazione AMICI DELLA TERRA ITALIA ONLUS, in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore sig.ra Rosa Filippini, con sede in Roma, Via di Torre Argentina n. 18 C.F. 80425370584, ed elettivamente domiciliata in Trieste, Via Romagna n. 30, nello studio e presso la persona dell'Avv. Cristiana Crevatin, che la rappresenta e difende in unione all'Avv. Martina Botton del Foro di Padova ed all'Avv. Susanna Lollini del Foro di Roma, giusta delega a margine del presente atto, espone e chiede:

Premesso

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 11 dicembre 2006 l'Associazione Amici della Terra ONLUS esponeva:

- che l'Associazione ricorrente è aderente alla Federazione internazionale "Friends oh Earth International", di cui costituisce la rappresentanza italiana;
- che la vita interna dell'Associazione è disciplinata dallo Statuto e da Regolamenti attuativi (doc.ti 2 e 3);
- che sono soci dell'Associazione soltanto le persone fisiche o giuridiche che versano la quota sociale (art. 4 dello Statuto).
- che l'Associazione opera sul territorio attraverso Club locali. I Club sono articolazioni locali dei soci, nel senso che i soci dell'Associazione nazionale residenti in un determinato Comune possono costituire tra loro una diversa associazione, denominata

Nella qualità di Presidente dell'Associazione Amici della Terra ONLUS, delego a rappresentare e difendere l'Associazione stessa nel presente giudizio unitamente e disgiuntamente gli Avvocati Susanna Lollini del Foro di Roma, Martina Botton del Foro di Padova e Cristiana Crevatin, ai quali conferisco ogni potere e facoltà di legge, ivi espressamente comprese quelle di nominare sostituti e delegati e per ogni ulteriore attività.

Eleggo domicilio presso lo studio dell'Avv. Cristiana Crevatin in Trieste, Via Romagna n. 30.

Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/03 di esser stata edotta che i dati personali richiesti direttamente oppure raccolti verso terzi verranno utilizzati ai soli fini del presente incarico. Acconsento pertanto al loro trattamento e prendo atto che lo stesso avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alla finalità dell'incarico.

RF

Rosa Filippini
vera la firma

Susanna Lollini

Club, che - nel proprio ambito territoriale (di norma comunale) - ha piena autonomia giuridica, fiscale, gestionale e patrimoniale, ha propri statuti e propri rappresentanti (art. 14 comma 7 dello Statuto);

- che il collegamento tra Associazione Nazionale e Club è un collegamento di puro tipo operativo, al fine di *concorrere all'attuazione del programma nazionale* (art. 14 comma 1 dello Statuto);

- che la facoltà di utilizzare il marchio e la denominazione sociale dell'Associazione nazionale ("Amici della Terra") è loro concessa ai Club solo in presenza di determinate condizioni, essenzialmente costituite dal rispetto dello Statuto e del regolamento, e dal concorso all'attuazione del programma fissato dalla Amici della Terra ONLUS;

- che per consentire ai Club una qualche potenzialità economica, è previsto che i Club, su delega della Direzione nazionale, raccolgano le iscrizioni dei soci, trattenendo metà della quota sociale. I Club tuttavia hanno l'obbligo di tenere un elenco aggiornato dei soci iscritti localmente e di attuare annualmente iniziative di tesseramento (art. 4 del Regolamento);

- che nel 1997 si è costituito "Amici della Terra - Club di Trieste" per iniziativa di gruppo di iscritti di Trieste e zone limitrofe;

- che negli anni 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005, il Club di Trieste, pur inviando l'elenco dei soci di cui comunicava di aver

raccolto le iscrizioni (doc.ti 4, 5, 6, 7, 8), non ha versato le quote sociali relative;

- che in data del 25 e 6 febbraio 2006 il Consiglio Nazionale di Amici della Terra ONLUS, avendo appreso del mancato versamento delle quote di iscrizione da parte del Club di Trieste, deliberava: *censura il comportamento della Direzione Nazionale che non ha provvedutoa revocare l'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale(doc. 10);*

- che a seguito di ciò, in data 1° marzo 2006 la Direzione Nazionale, con propria delibera (doc. 11) ingiungeva al Club di Trieste di versare entro e non oltre il 30 marzo 2006 le quote dei soci relative agli anni pregressi;

- che il 30 marzo 2006, il Club inviava alla Direzione un fax (doc. 12) con cui comunicava di avere provveduto al saldo delle quote sociali di competenza dell'Associazione Nazionale per gli anni 2001, 2002, 2003, 2004 e 2005, allegando copia del bollettino di conto corrente postale per un importo di Euro 961,00;

- che tuttavia l'importo così versato non corrispondeva al 50% delle quote che avrebbero dovuto esser versate in relazione al numero dei soci comunicato dal Club di Trieste anno per anno dal 2001 al 2005;

- che conseguentemente, la Direzione Nazionale con delibera del 9 maggio 2006 (doc. 14) revocava al Club di Trieste l'autorizzazione all'uso del marchio e della denominazione sociale, diffidando altresì gli ex dirigenti del Club all'uso della

denominazione Associazione Amici della Terra in qualsiasi sede e per qualsiasi scopo;

- che il 16 maggio 2006, il Club presentava un ricorso sospensivo e abrogativo della delibera della Direzione nazionale (doc.ti 15 e 16) al Collegio dei Garanti dell'Associazione;

- che con decisione presa in data 24 luglio 2006 (doc. 17), il Collegio dei Garanti si pronunciava sul ricorso dichiarandolo *"irricevibile, e comunque infondato"* e, per l'effetto, confermava la delibera del 9 maggio 2006;

che nonostante la revoca dell'autorizzazione all'utilizzazione del marchio e della denominazione "Amici della Terra", e nonostante i richiami formali degli organi nazionali, i dirigenti del Club di Trieste hanno continuato e continuano ad agire, utilizzando indebitamente il nome e il marchio dell'Associazione;

- che, ad aggravare l'illecito, gli ex dirigenti del Club utilizzano non solo la denominazione "Amici della Terra - Club di Trieste", a suo tempo autorizzata e recentemente revocata dalla Direzione, ma addirittura il logotipo "Friends of Earth Italy", quasi che intendano sostituirsi all'associazione nazionale nella rappresentanza dell'associazione internazionale.

L'Associazione Amici della Terra ONLUS chiedeva pertanto che il Tribunale di Trieste, ai sensi dell'art 131 Codice Proprietà Industriale, ovvero - e comunque - ai sensi dell'art. 700 c.p.c., volesse inibire alla associazione Club di Trieste, ai suoi legali rappresentanti Roberto Giurasante e Alessandro Claut (o a

eventuali altri dirigenti dello stesso Club di Trieste) l'uso dei marchi e delle denominazioni "Amici della Terra", "Amici della Terra Trieste" "Friends of Earth" e/o "Friends of Earth Trieste"; ovvero assumere ogni altro opportuno provvedimento immediato per assicurare provvisoriamente - nelle more dell'instaurando giudizio di merito - gli effetti della decisione sul merito.

* * * * *

Il Tribunale di Trieste, nella persona del Giudice Carnimeo, ha pronunciato un'ordinanza in data 5 marzo 2007, comunicata via fax in data 7 marzo 2007, con cui ha respinto il ricorso ex art. 700 c.p.c. degli Amici della Terra ONLUS.

Peraltro, con la stessa ordinanza il Giudice ha accertato e dichiarato i seguenti fatti e circostanze:

1- Il Club di Trieste, in persona del suo legale rappresentante Alessandro Claut, è legittimato passivo nel presente procedimento.

2 - La deliberazione della Direzione nazionale degli Amici della Terra ONLUS del 9 maggio 2006, con cui è stata revocata l'autorizzazione al Club di Trieste dell'uso del marchio e della denominazione "Amici della Terra" è "*efficace ed operativa non essendo stata impugnata davanti all'Autorità Giudiziaria*"

3 - E' sufficientemente provata la titolarità in capo all'Associazione Amici della Terra ONLUS (come licenziataria o come proprietaria) della denominazione "Amici della Terra" e del

relativo marchio, sia in virtù della documentazione statutaria prodotta, sia in virtù dell'incontestata operatività pluriennale.

4 - Non è fondata l'eccezione, sollevata dai resistenti, secondo cui l'Associazione Amici della Terra ONLUS sarebbe gerarchicamente sottoposta all'Associazione internazionale Friends of Earth International; sicché l'Associazione Amici della Terra ONLUS è certamente titolare delle denominazioni e dei marchi.

5 - La deliberazione della Direzione Nazionale dell'Associazione Amici della Terra ONLUS del 9 maggio 2006 non comporta in nessun senso un'esclusione degli associati triestini.

6 - La deliberazione della Direzione Nazionale dell'Associazione Amici della Terra ONLUS del 9 maggio 2006 è "*pienamente legittima essendo stata posta in essere in presenza di uno dei requisiti statuari quale l'inottemperanza alle deliberazioni degli organi nazionali.*

Il Giudice ha poi respinto il ricorso affermando l'insussistenza, nella specie, del *periculum in mora*.

A tal fine, il Giudice, a supporto della sua decisione ha osservato:

a) non vi sarebbe il danno economico in quanto

- le quote non pagate del Club di Trieste sono di scarsa entità
- vi sono comunque stati parziali pagamenti
- vi è stata, in corso di causa, un'offerta formale.

b) non è ipotizzabile nessun danno temuto in relazione alla perdita di credito o di prestigio o di identità della denominazione dell'associazione

c) sarebbe insufficientemente motivata l'incertezza circa il numero degli effettivi soci triestini dell'associazione.

* * * * *

Con il presente atto l'Associazione Amici della Terra ONLUS propone

RECLAMO

ai sensi dell'art. 669 terdecies, avverso il provvedimento pronunciato dal Giudice Carnimeo del Tribunale di Trieste in data 5 marzo 2007, comunicato via fax in data 7 marzo 2007, per i seguenti

MOTIVI

1. La stessa ordinanza impugnata accerta e dichiara:

- sia che l'Associazione Amici della Terra ONLUS è la legittima ed esclusiva titolare delle denominazioni "Amici della Terra" e "Friends of Earth" e dei relativi segni distintivi
- sia che il Club di Trieste, non disponendo più dell'autorizzazione all'uso di tali denominazioni e di tali segni distintivi, essendo stata tale autorizzazione legittimamente revocata, non può legittimamente usarli.

Dunque vi è, nella specie, ben più che un *fumus boni juris* della domanda, anche cautelare, proposta da Amici della Terra ONLUS.

I logo "Amici della Terra" e "Friends of Earth" costituiscono "segni distintivi", e come tali godono della tutela e della protezione assicurata, nel nostro sistema, ai segni distintivi in genere (Cass. 16.8.2004 n. 16984).

Nel nostro ordinamento la tutela dei segni distintivi è retta dal principio di circolarità, in base al quale un segno distintivo è violato da altro segno uguale, simile o confondibile.

L'utilizzazione da parte di un soggetto non autorizzato, né altrimenti abilitato (quale il Club di Trieste), dei marchi "Amici della Terra" e "Friends of Earth", di cui l'Associazione Amici della Terra ONLUS è titolare esclusiva, costituisce una patente e palese violazione dei diritti di quest'ultima (cfr. Trib. Roma 13.4.1995 in *Corriere giur.* 1995, 8, 961).

2. Le argomentazioni svolte dal Giudice in ordine alla mancanza di danno economico sono in conferenti ed incomprensibili.

L'Associazione Amici della Terra ONLUS non aveva proposto alcuna domanda di pagamento delle somme dovute dal Club di Trieste; né aveva preannunciato l'introduzione di un giudizio ordinario avente quell'oggetto.

Al contrario l'Associazione Amici della Terra ONLUS, nel ricorso introduttivo, aveva espressamente dichiarato che intendeva ottenere, attraverso un giudizio ordinario, la **definitiva inibitoria all'uso** da parte del Club di Trieste delle denominazioni "Amici della Terra" e "Friends of Earth" e dei relativi segni distintivi.

Le questioni relative al mancato pagamento delle quote ed alla misura delle somme dovute non hanno mai costituito oggetto del presente procedimento (così come non formeranno oggetto del giudizio di merito che l'Associazione Amici della Terra ONLUS intende introdurre).

3. e) Non si può poi dimenticare che i segni distintivi, anche se non connessi con un'attività industriale o commerciale, svolgono una precisa funzione pubblicitaria del soggetto che li usa, e che è riconosciuto dal pubblico in funzione - ed in virtù - di tale segno. Questa funzione pubblicitaria ha anche precise conseguenze di tipo economico: la notorietà di un'associazione non riconosciuta, che - come nella specie - svolge un'attività che tendenzialmente interessa e coinvolge l'intera collettività, comporta anche una sollecitazione all'iscrizione quale socio ed al supporto economico di tale attività, attraverso lasciti e donazioni.

La confusione generata dall'abusiva utilizzazione dei segni distintivi da parte di un soggetto "terzo", sfornito di alcun titolo abilitativo a tal fine, può dunque avere anche precisi riflessi economici sulla vita stessa e sull'attività del soggetto legittimo titolare dei diritti sui segni distintivi stessi.

4. Gravemente erronea è, invece, la decisione in ordine alla insussistenza di un danno *in relazione alla perdita di credito o di prestigio o di identità della denominazione dell'associazione.*

4.1. In primo luogo, va rilevato che l'uso di un segno distintivo altrui comporta - di per sé - l'ingannevolezza del messaggio che,

attraverso tale uso, viene diffuso tra il pubblico; e conseguentemente tale uso illegittimo comporta automaticamente la lesione dell'identità personale del legittimo titolare del segno distintivo (Trib. Milano 9.11.1992 in *Giur. It.* 1993, I, 1, 747).

Per queste ragioni, contrariamente a quanto sembra ritenere l'ordinanza impugnata, l'illegittimo uso di un segno distintivo altrui è fonte di per sé di danno grave ed imminente.

L'irreparabilità di tale danno è poi connessa al rischio della continuazione dell'uso da parte di soggetto non legittimato di un segno distintivo altrui, e dunque al reiterarsi del danno e della lesione.

La giurisprudenza di merito afferma che legittimamente può inibirsi - anche in via cautelare - l'uso (illegittimo) di un segno distintivo altrui *quando l'attività illecita è in atto e vi è il rischio fondato che possa essere ripresa o ripetuta, determinando un ulteriore aggravamento del danno* (Trib. Napoli, 5 ottobre 2001).

E del resto lo strumento cautelare atipico di cui all'art. 700 c.p.c. è correntemente utilizzato dai giudici del merito in ogni caso di abusiva utilizzazione del segno distintivo altrui. Si vedano, al riguardo:

Tribunale di Napoli 7.7.2005 in *Foro It.* 2006, I, 598

Tribunale di Viterbo 24.1.2000, Tribunale di Genova 13.10.1999,

Tribunale di Verona 14.7.1999, tutte in *Foro It.* 2000, I, 2334

Tribunale di Napoli 28.6.2001 in *Gius* 2003,1,85

Tribunale di Napoli 26.3.2004 in *Foro It.* 2004, I, 1548

Tribunale di Roma 13.4.1995 in Corriere Giur. 1995, 8, 961

Tribunale di Milano 9.11.1992 in Giur. It. 1993, 1, 2, 747.

E si veda anche il caso deciso da Cass. 26.8.2004 n. 16984.

La continuazione dell'uso, dichiaratamente illegittimo, da parte del Club di Trieste delle denominazioni "Amici della Terra" e "Friends of Earth" e dei relativi segni distintivi, è fonte di un inganno nei confronti di tutti i cittadini, che sono inevitabilmente portati a ritenere che il Club di Trieste sia la struttura italiana dell'associazione internazionale Friends of Earth International.

Nel caso di specie, infatti, il Club di Trieste non solo sta continuando la propria attività sotto la denominazione "Amici della Terra - Club di Trieste", la cui utilizzazione da parte sua è stata revocata con la delibera del 9 maggio 2006, ma utilizza addirittura il logotipo "Friends of Earth Trieste", quasi che esso intenda sostituirsi all'Associazione Amici della Terra ONLUS nella rappresentanza in Italia dell'Associazione Friends of Earth International".

Questi comportamenti illegittimi, ed ingannevoli, si sono naturalmente reiterati anche dopo la pronuncia dell'ordinanza qui impugnata (vedi i documenti 36, 37 e 38 qui allegati).

E va anche sottolineato che la posizione di merito (sull'inceneritore di Trieste) espressa dal Club di Trieste nella mail 14.3.2007, e nell'allegata denuncia, è significativamente difforme - e forse contrastante - con la posizione da sempre

assunta da Amici della Terra ONLUS riguardo agli inceneritori (cfr. doc.ti 39, 40).

4.2. L'inganno e la confusione così operati nei confronti dei terzi, inoltre, violano - di per sé - l'identità personale dell'Associazione Amici della Terra ONLUS.

Con la "appropriazione" di denominazioni, logo e segni distintivi dell'Associazione Amici della Terra ONLUS il Club di Trieste diffonde e comunica a terzi (vedi ad esempio doc.ti 37 e 38) dichiarazioni, prese di posizione, decisioni e scelte che appaiono - all'esterno - riferirsi all'Associazione Amici della Terra ONLUS. Risulta in tal modo violato l'interesse, giuridicamente meritevole di tutela, dell'Associazione Amici della Terra ONLUS a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, ideologico: in questo essenzialmente consiste il diritto all'identità personale, che è uno dei diritti di personalità riconducibile all'art. 2 della Costituzione (Cass. civ., Sez. I, 22.6.1985 n. 3769; Cass. civ., Sez. III, 9.7.2004 n. 30134).

Il danno derivante da tale violazione è di per sé imminente ed irreparabile, poiché il pregiudizio derivante dal travisamento delle proprie idee e delle proprie convinzioni (o comunque dalla confusione sul reale contenuto di tali idee e convinzioni) non sono suscettibili di un ristoro in forma specifica, né di un risarcimento per equivalente, poiché nessuna somma di denaro può ristabilire la verità, né ristorare un pregiudizio di tal genere.

5. L'abusiva utilizzazione delle denominazioni "Amici della Terra" e "Friends of Earth" da parte del Club di Trieste costituisce, inoltre, violazione del diritto (esclusivo) dell'Associazione Amici della Terra ONLUS alla propria denominazione (Cass. 16.7.2003 n. 11129; Trib. Napoli 28.6.2001 in *Gius* 2003, 1, 85).

Com'è noto, anche le formazioni sociali, quali le società e le associazioni, hanno un proprio diritto al nome, ed alla sua protezione.

Il Club di Trieste, allo stato, usurpa le denominazioni che appartengono in via esclusiva all'Associazione Amici della Terra ONLUS.

Anche questo pregiudizio è di per sé imminente ed irreparabile, poiché neppure esso è suscettibile di un ristoro in forma specifica, né di un risarcimento per equivalente.

* * * * *

Tutto ciò premesso, la sottoscritta nella qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione "Amici della Terra - ONLUS", rappresentata e difesa come in epigrafe

CHIEDE

che il Tribunale di Trieste, ai sensi degli artt. 669 terdecies e 700 c.p.c., in riforma dell'ordinanza pronunciata dal Giudice dr. Carnimeo in data 5.3.2007, comunicata via fax in data 7.3.2007, voglia inibire alla associazione Club di Trieste, ai suoi legali rappresentanti Roberto Giurasante e Alessandro Claut (o a

eventuali altri dirigenti dello stesso Club di Trieste) l'uso dei marchi e delle denominazioni "Amici della Terra", "Amici della Terra Trieste" "Friends of Earth" e/o "Friends of Earth Trieste"; ovvero assumere ogni altro opportuno provvedimento immediato per assicurare provvisoriamente - nelle more dell'instaurando giudizio di merito - gli effetti della decisione sul merito.

In via istruttoria si depositano:

Fascicolo della precedente fase, con documenti come da indice

I seguenti ulteriori documenti:

36. mail Club di Trieste 6.3.2007

37. mail Club di Trieste 19.3.2007

38. mail Club di Trieste 11.3.2007

39. mail Club di Trieste 14.3.2007

40. Copia denuncia Club di Trieste 9.3.2007 (allegata alla mail precedente)

41. Depliant di Amici della Terra ONLUS

42. Comunicato stampa Amici della Terra ONLUS 7.7.2006


43. ESPERTO ROSA FRIPPINI per AMICI DELLA TERRA ONLUS del 20.03.2007

Ai fini del versamento del contributo unificato si dichiara che il

valore della presente controversia è indeterminabile.


Roma / Trieste 19 marzo 2007

Avv. Cristiana Crevatin




Avv. Martina Botton

Avv. Susanna Lollini




Il presente atto è dichiarato conforme all'originale, ed è trasmesso dall'Avv. Susanna Lollini, con studio in Roma, Via Pasubio n. 15, che a tal fine lo ha sottoscritto, ed è altresì sottoscritto dall'Avv. Cristiana Crevatin, con studio in Trieste, Via Romagna n. 30 agli effetti della legge 7 giugno 1993.

Avv. Susanna Lollini


Avv. Cristiana Crevatin


16 APR. 2007
IL CANCELLERE



**Friends of
the Earth**



DOC. 5

TRIESTE

Al signor Presidente del Tribunale di Trieste
dott. Arrigo De Pauli

**Ogg.: segnalazione relativa alla trattazione del reclamo ex art. 669,
XIII sub RG 1102/07 - udienza 18 aprile 2007.**

In relazione a quanto in epigrafe riteniamo doveroso far presente, rispettosamente ed al solo fine di evitare possibili imbarazzi processuali, la pendenza della nostra "segnalazione" dd. 12.9.06 allegata in copia, riguardante altro settore di competenza dell'odierno relatore.


Ringraziando per la cortese attenzione

Il Presidente degli Amici della Terra - Friends of the Earth Trieste
Alessandro Claut

01 allegato ut supra.

*L'istituto è interessato a diventare
un socio della società di cui è
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(dott. Arrigo DE PAULI)
7/10/07
c.p.*

FRIENDS OF THE EARTH-AMICI DELLA TERRA TRIESTE
via Cadoma 5 - 34124 Trieste
Tel. 040311499 Internet: www.adt-fvg.org - E-mail: info@adt-fvg.org



**Friends of
the Earth
Italy**

CLUB DI TRIESTE

Trieste 12.09.06

AL Signor Presidente del Tribunale di Trieste
dott. Arrigo De Pauli

Al Procuratore Regionale della Corte dei Conti
per il Friuli Venezia Giulia
dott. Giovanni De Luca

Al Capo dell'Ufficio Tavolare di Trieste
sig. Zanier

Oggetto: segnalazioni di probabili errori di intavolazione di beni pubblici reativamente a:

1. Proprietà della Provincia di Trieste nell'area "ex Cantiere Alto Adriatico". (GN 8685/2006).

2. Cessione immobile comunale di via Battisti 23 nel Comune di Muggia. (GN 15191/2005).

1.1. Con richiesta sub GN 8685/2006 il Comune di Muggia ha chiesto al Giudice Tavolare di Trieste di rendere noto che in ct 1 della PT 6363 del CC di Muggia le ppcc tavolari sono ora identificate dai numeri ppccnn 889 (di 15.700 mq), 997 (di 16 mq) e 3685 (di 8.192 mq) e che in ct 1 della PT 5170 la pcn 267 si identifica dalla pcn 267 di 12.825 mq. Il tutto in base ad Atto di Ricognizione dello stato dei confini dell'area ex Cantieri Alto Adriatico di data 05.04.06, sottoscritto anche da un funzionario della Provincia di Trieste.

1.2. Tale Atto di Ricognizione, che risulta eseguito allo scopo di individuare i confini dei beni iscritti a nome della fallita "Cantieri Alto Adriatico spa" trasferiti con decreto del Giudice Fallimentare in parte al Comune di Muggia e in parte all'EAPT, ora APT (Autorità Portuale di Trieste), menziona peraltro la pcn 3766/3 dell CC di Muggia, bene pubblico, identificante sedime stradale relitto della Strada Provinciale per Muggia e di proprietà della Provincia di Trieste.

Giova osservare che in quella sede il Giudice Fallimentare si occupava del trasferimento dei beni indicati agli enti predetti, nulla potendo invece stabilire circa tale bene della Provincia, la quale non ci risulta averne mai deliberate cessioni mutamenti di destinazione.

1.3. La decisione del GT in esame risulta invece comportare l'inclusione ex novo di parte della pcn 3766/3, bene pubblico, nella reidentificata pcn 267 di 12.825 mq, e con essa in tal modo intavolata all'APT.

Tale inclusione ci sembra priva di titolo, e dunque quantomeno erronea, poiché in atti non abbiamo reperito; sub GN 8685/2006, traccia delle necessarie manifestazioni di volontà della Provincia o di altro soggetto legittimato.

Né ci risultano avviate la corrispondente modificazioni del Libro Fondiario.

2.1. All'inizio degli anni '90 il Comune di Muggia deliberò vendite di propri immobili, tra cui quello al numero civico 23 di via Battisti in Muggia previa redazione di un piano catastale, che venne redatto dal geom. Mario Kaluza prot. n. 44/99 all'Ufficio del Catasto.

A tale piano si riferì il contratto il cedente Comune venditore e l'acquirente "Hotel Ristorante al Lido di Vilma Zocchi in Suraci e C. snc".

... esaminato il piano tavolare catastale redatto dal geom. Mario Kaluza di data 19.11.1998, prot. n. 44/99, ...
rilevato che in ct 1 della PT. 912 del c.c. di Muggia è censita la pc 3782 sterile con pres. 19.2.1913 N. 558 in seguito ai rilievi per la completazione del libro fondiario, al conchiuso del Tribunale d'Appello di Trieste, e in base alla compravendita di data 17.4.1907 e al piano di situazione di data 24.6.1902, documenti tutti attualmente conservati presso l'Ufficio di Capodistria,

rilevato che l'estensione grafica e metrica della pcn 3782 è quella risultante dall'ultima mappa depositata cioè quella archiviata sub pres. 558/1913 e che dalla copia della stessa, rilasciata dall'Ufficio di Capodistria, si evidenzia una assoluta difformità da quella rappresentata nel piano oggi allegato sia nella posizione (staccata dalla pc 264) che nella superficie (segnata m 20 per m 15) presumibilmente di mq 300,

rilevato che in ct. 3 della PT. 310 del c.c. di Muggia è censita la pc 264 area d'edificio Macello in base ai rilievi d'impianto del libro fondiario del Comune di Muggia protocollo n. 374 (B.L.I. n. 29 anno 1875) per titolo di usucapione, quindi la rappresentazione grafica della stessa si ritrova nella mappa tavolare originale, depositata presso questo ufficio, e che non corrisponde a quella riportata nel piano presentato ed utilizzata per le operazioni di frazionamento,

rilevato che in fase di frazionamento per aggiornare la mappa tavolare in base allo stato in natura vengono individuate le pcn 3766/9 e pcn 3766/10 come strada (marciapiede) che si inseriscono nella strada provinciale pcn 3766/3 creando una sporgenza non rilevabile nella mappa tavolare proponendo quindi un trasferimento dal Bene Pubblico Provinciale al Comune di Muggia nel piano con la firma del dirigente del Servizio Tecnico della Provincia;

rilevato che in fase di frazionamento per aggiornare la mappa tavolare in base allo stato in natura viene individuata la pcn 3782/2 (interramento di specchio acqueo del mare Adriatico) da inserire nel Bene Pubblico dello Stato -ramo Marina Mercantile,

considerato quindi che lo stato tavolare dei luoghi indicato nel piano per procedere alle operazioni richieste e sopra specificate è difforme dalla situazione tavolare reale e che detto piano sottoscritto da persona non più compiutamente individuata addetta all'Area Demanio Patrimonio dell'Autorità Portuale di Trieste e dal Dirigente del Settore Tecnico della Provincia di Trieste non costituisce certo titolo idoneo per il trasferimento dal e al Bene Pubblico,

p. q. m.

rigetta il ricorso;

dispone


l'annotazione del presente rigetto presso le PP.TT. 912 e 310 del c.c. di Muggia."

Il rigetto compare puntualmente annotato sul Libro Fondiario sub GN 3592/1999.

2.3. A posta successiva sub GN 15191/2005 il G.T. risulta aver autorizzato, su istanza del Comune di Muggia, parte delle operazioni già a suo tempo rigettate, e ciò senza che appaia intervenuta alcuna modifica dello stato tavolare.

Ringraziando per l'attenzione cortese, con i migliori saluti.

Il Segretario degli Amici della Terra Club di Trieste
Roberto Giurastante



AMICI DELLA TERRA CLUB DI TRIESTE
via Cadorna 5 - 34100 Trieste
TEL. 040311499
Internet: www.adt-fvg.org
E-mail: info@adt-fvg.org

...zione dal ottobre 2006
... un vero percorso capace di
... alla chiusura e alla dismis-
... ilineato la Filcem-Cgil in
... un direttivo dedicato alle
... tifiche attive nella produ-
... zioni.

contenuto sui banconi in
vetro.

La donna, in quel mo-
mento, non era l'unica
cliente. All'interno del nego-
zio si trovavano infatti un
paio di persone che, a loro

Consiglio regionale contro l'inquinamento

300 persone in corteo

Più di 300 persone, soprat-
tutto famiglie residenti a
Servola, hanno manifesta-
to ieri davanti alla sede del
Consiglio regionale, in se-
gno di protesta per l'assen-
za di misure adeguate a
contrastare l'inquinamento
derivante dalla Ferriera.
La protesta - promossa dal
Circolo Miani, dall'associa-
zione «Servola respira» e
da un comitato di quartiere
- ha avuto lo scopo di otte-
nere un incontro con tutti i
capi-gruppo del Consiglio re-
gionale, per esporre il pro-
blema delle famiglie che vi-
vono in quell'area.



...de del Consiglio regionale

riuscita a riarrotolare il
pacchetto e ad infilarlo nel-
la borsa che aveva con sé,
senza essere vista da nessu-
no. Poi, come se niente fos-
se, ha salutato, dicendo che

trauc. ...
sparate catenine e piccole
collane per una valore di
circa 5mila euro.

Sul posto sono intervenu-
ti gli agenti della Questura

Amici della Terra, il giudice dà torto alla sezione triestina

Il Tribunale ha inibito l'uso del nome e del simbolo dell'associazione ambientalista Amici della Terra agli esponenti del club di Trieste: lo rende noto la presidente nazionale dell'organismo, Rosa Filippini, che aveva presentato ricorso dopo il provvedimento di revoca nei confronti del gruppo triestino, disposto nel giugno 2006. Rosa Filippini afferma che «lo statuto non prevede l'espulsione dei soci, confidando nella responsabilità e nella civiltà dei comportamenti individuali. In questo caso-limite abbiamo dovuto fronteggiare in Tribunale chi pretendeva di sostituire un club locale all'associazione nazionale, appropriandosi di nome e simbolo. Si è tentato cioè di azzerare una storia e un'identità molto precise, costruite in 30 anni su tutto il territorio nazionale».

Il gruppo triestino annuncia che, in attesa delle decisioni dell'associazione internazionale e del giudizio nel merito del Tribunale, continuerà l'attività modificando provvisoriamente la denominazione in quella di «Club autonomo di Trieste dei soci di Friends of the Earth-Amici della Terra».

£

DOC: 8

Al Direttore responsabile ed alla Redazione del PICCOLO

con richiesta di cortese pubblicazione

Trieste, 26 aprile 2007

Soci di "Amici della Terra – Friends of the Earth".


In merito al noto contenzioso giudiziario tra "Amici della Terra ItaliaOnlus" (Roma) e "Club di Trieste degli Amici della Terra - Friends of the Earth", chiediamo di poter rettificare qui l'affermazione non vera e per noi lesiva della presidente nazionale Rosa Filippini (25.4, pag. 19) secondo cui Trieste "pretendeva di sostituire un club locale all'associazione nazionale, appropriandosi di nome e simbolo".

In realtà Roma ha tentato di impedire al nostro Club triestino, legittimo e giuridicamente autonomo, di contrastare influenti 'cartelli' speculativi revocandogli nome e simboli sociali. Il Club è ricorso all'Associazione-madre Friends of the Earth International (Amsterdam), che ha deciso un'ispezione, ormai imminente, senza sospendere le parti ma disponendo che si astengano da qualsiasi reciproca azione pubblica e giudiziaria.

Filippini è invece ricorsa per due volte al Tribunale di Trieste, che in primo grado le ha dato torto ed ora in secondo ha mutato parere. La conseguente, inattesa ordinanza cautelare di inibizione temporanea dei nostri precedenti nomi e simboli non intacca comunque l'autonoma personalità giuridica né l'operatività del Club, che in attesa di soluzione definitiva del contenzioso si limiterà ad adeguare la propria denominazione come sotto.

Il Club di Trieste non si è dunque mai "sostituito all'associazione nazionale" italiana né "appropriato" di suoi nomi o simboli, e ringrazia per la cortese pubblicazione.

Il Club autonomo di Trieste dei Soci
di Friends of the Earth (Amici della Terra)



(R. Giurastante, segretario)

CLUB AUTONOMO DI TRIESTE

DEI SOCI DI FRIENDS OF THE EARTH (AMICI DELLA TERRA)

via Cadorna 5 - 34124 Trieste

Tel. 040311499 Internet: www.adt-fvg.org - E-mail: info@adt-fvg.org



contenenti le soste stupefacenti e l'altro sequestrato dai carabinieri operativo in dell'operazione coordinata dal pm Giorgio Millillo. Francesco Bruni)



Walter Parovel



Vittorio Petrucci



Michele Krailjevic



Fulvio Lombardo

L'operazione dei carabinieri iniziata dopo la scoperta di un laboratorio per trattare gli stupefacenti in vi-

Presi i capi della droga triesti

Arrestati nove spacciatori. La banda aiutava anche le famiglie degli a-

di Corrado Barbacini
I carabinieri hanno inferto un duro colpo alla rete dello spaccio di droga in città. Alla fine di una lunga indagine hanno messo le mani sui vertici di un'organizzazione che gestiva buona parte del traffico di stupefacenti. Gli arrestati sono tutti triestini. Nove sono gli ultimi arresti messi a segno che hanno seguito a quelli di pochi mesi fa. In manette sono finiti grossisti locali. Sono Massimo Srebot, 43 anni, ritenuto il capo emergente, Maria Luisa Bradetti, 39 anni, Davide Bigazzi, 44 anni, Elisabetta Zecchi, 38 anni, Eva Folla, 35 anni, Fulvio Lombardo, 50 anni, Michele Krailjevic, 29 anni, Vittorio Petrucci, 44 anni e Walter Parovel, 55 anni, considerati i colonnelli.

Srebot e i suoi stavano riorganizzando dopo gli arresti del boss storico Ciro Ianiro, 57 anni, gestore fino a pochi mesi fa di un laboratorio in via Puccini 66 e dell'altro socio, Oreste Granato, 60 anni, fermato il 11 agosto dello scorso anno dopo un inseguimento in strada lo Fiume. Nell'auto aveva oltre tre chili di cocaina. Nel laboratorio di Ianiro erano stati trovati 450 grammi di cocaina, 250 di eroina, un chilo di metanfamine e due pistole: una Mauser semiautomatica e una Smith & Wesson.

Novi arresti gestivano una larga fetta dell'importazione e della distribuzione delle sostanze stupefacenti in città. L'ampia offerta, tale da soddisfare le più svariate richieste, a quelle dei «tossici» a quelle dei clienti occasionali di cocaina in cerca di emozioni forti.

La droga arrivava grezza a Trieste e in un laboratorio veniva tagliata e preparata in pani pressati. I pusher poi la distribuivano ai piccoli spacciatori i quali a loro volta la davano agli acquirenti finali. C'era di di tutto, hanno detto gli investigatori: cocaina, ecstasy, hashish. I carabinieri coordinati dal pm Giorgio Millillo hanno accertato che in sei mesi di attività gli utili hanno superato la somma di un milione di euro. Ma non è esagerato supporre che un un paio d'anni la «ditta» abbia introitato almeno quattro volte tanto. Un giro d'affari impressionante. La prova è che il gruppo era efficiente da ogni punto di vista: per esempio se qualcuno veniva arrestato subentravano gli altri che pagavano una sorta di stipendio alla famiglia per il tempo della detenzione. Un sistema tipico delle organizzazioni criminali camorristiche mai adottato in passato a Trieste. Erano tanto organizzati che utilizzavano un particolare sistema elettronico di rilevazione delle microspie.

Siamo riusciti a mettere le

Il Tribunale di Trieste presieduto da Arrigo De Pauli, ha accettato il reclamo presentato dagli «Amici della Terra Italia» e ha inibito l'uso di questo nome e del simbolo, collegato agli esponenti dell'ex club di Trieste che lo utilizzavano indebitamente, secondo il ricorso della presidente Rosa Filippini, fin dal giugno 2006.

Nella sentenza, come si legge nel comunicato diffuso dagli «Amici della Terra Italia», «i giudici sottolineano che l'utilizzo indebito del nome altrui, può ledere in modo irrimediabile il diritto di un soggetto alla propria identità». Rosa Filippini, presidente da anni e anni e legale rap-

mani sulla più importante organizzazione locale», ha affermato il comandante provinciale Enzo Fanelli. «Ora dobbiamo puntare agli altri rami», ha aggiunto il comandante del reparto operativo Ivano Fratelli.

Lipoteri dei militari è che la banda avesse scelto proprio Trieste, la propria città, come una sorta di rampa di lancio per espandere la propria attività in regione e soprattutto in Veneto indirizzandosi verso città come Padova o Treviso dove la richiesta di eroina e cocaina è molto sostenuta. Ciro Ianiro, 57 anni, il boss era un insospettabile. E altrettanto fino a due giorni fa anche il successore Massimo Srebot subentrato nella gestione dopo l'arresto del capo avvenuto il 26 novembre del 2005. Lo dimostrano i suoi frequenti viaggi in Slovenia gli incontri monitorati dagli investigatori dei carabinieri. L'uomo gestiva l'attività assieme alla moglie Maria Luisa Bradetti. E poi venivano gli altri che si occupavano della distribuzione locale.

A dare un colpo determinante

all'organizzazione l'arresto di Ore Nella sua Peug chili e 400 grammi. «Non so nulla di Sono caduto in aveva detto durante il interrogatorio di garanzia. Il pm Truncelitto, destinata a Trieste, siamo a chi l'avrebbe», aveva dichiarato l'occasione il pm. Ma c'è di più: gli dei carabinieri che dietro al giro l'import della droga ci siano organizzazioni alla malavita che tramite la banca avevano deciso di levanti quantità che di sostanze finanzia ipotesi che fanno diretto al passa Granato. Che - si tati - aveva molti dove dove in pa che stato arrestato di droga. Con lui carcere Sivano pregiudicato di aveva costruito l'ombra di Felice

AL DIRETTORE RESPONSABILE DEL PICCOLO
DOTT. SERGIO BARALDI, o facente funzioni
 34100 Trieste, via G.Reni 1 - R.A.R. anticipata per fax

e per conoscenza e reclamo preliminare:
 all' Ad del Gruppo Editoriale L'Espresso; al C.N. dell'OdG ed alla FNSI

Cesari
 11/04/07

Richiesta di risposta e rettifica ai sensi e nei termini
di cui all'art. 8, commi primo, secondo e quarto della L. n. 48/1947 - Legge sulla Stampa
nonché degli obblighi del Codice deontologico e della Carta dei Doveri del Giornalista
 (il presente testo di 26 righe standard sostituisce ed annulla la nostra precedente e
 non pubblicata rettifica bonaria dd. 26.4.07)

CONTENZIOSO "AMICI DELLA TERRA" : RISPOSTA E RETTIFICA

Dobbiamo rettificare attribuzioni contrarie a verità e lesive della nostra dignità pubblicate qui il 25.4 a pag. 19, e nuovamente il 29.4 a pag. 21 (*) , sul contenzioso civile tra le associazioni "Amici della Terra Italia Onlus" (Roma) e "Club di Trieste degli Amici della Terra - Friends of the Earth" (AdT-FoE).

Sono infatti non veritiere e dannosamente offensive le seguenti asserzioni virgolettate della presidente nazionale Rosa Filippini: che gli "esponenti del Club di Trieste" siano un "caso limite" di assenza di "civiltà e responsabilità dei comportamenti individuali"; che "utilizzavano indebitamente" i nomi e simboli sociali; che da parte loro si "pretendeva di sostituire un club locale all'associazione nazionale, appropriandosi di nome e simbolo, nonché del nome e simbolo della Federazione internazionale degli Amici della Terra": che si tratti di un "ex Club" , cioè non più esistente.

L'inatteso provvedimento del Tribunale civile di Trieste che ha accolto la richiesta di Filippini, respinta in primo grado, di inibirci l'uso dei nomi e simboli sociali, non autorizza tali asserzioni, riguarda soltanto potenziali confusioni tra le identità delle parti, ha natura cautelare, dunque provvisoria, ed è in via di impugnazione.

Le parti sono due associazioni giuridicamente autonome di soci della rete FoE-AdT, ed il conflitto verte in realtà sul fatto che il Club di Trieste ha contestato a Filippini ed altri dirigenti nazionali violazioni dei principi dell'organizzazione Friends of the Earth International - FoEI (Amsterdam), la quale ne ha decisa ispezione accertativa ormai imminente, senza sospendere le parti ma disponendo che si astengano da reciproci attacchi pubblici e giudiziari.

Ci stiamo dunque difendendo da attacchi ingiusti che violano il mandato opposto di FoEI , il provvedimento cautelare non scioglie il nostro Club, che conserva la propria personalità giuridica e in attesa di soluzione del contenzioso continua ad operare in piena legittimità adeguando provvisoriamente per deliberazione assembleare la propria denominazione statutaria in "Club autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth (Amici della Terra)".

Trieste, 30 aprile 2007.

per il Club:
 il Segretario, Roberto Giurastante
 (socio e Consigliere Nazionale in carica di Amici della Terra Italia)



(*) Chiarimento fuori testo: al posto di una nostra breve risposta e rettifica bonaria dd. 26.4 alla notizia del 25.4, il quotidiano locale monopolistico ha ripubblicato la stessa notizia, aggravata nei contenuti ed ed incorniciata tra cronache di truffa, spaccio droghe e teppismo, per complessive 20+46 righe.

Avv. Catullo Giannattasio
C.SO VERDI N. 109
34170 GORIZIA
TEL. 0481.534145 - FAX 0481.549711

TR
CANCELLERIA
16 AGO. 2007
IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI TRIESTE
CANCELLERIA CIVILE
DEPOSITATO IL
- 2 AGO. 2007
IL CANCELLIERE

DOC. 10
ORIGINALE
RG 3051/07

TRIBUNALE DI TRIESTE
RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA

EX ART. 700 c.p.c. IN RELAZIONE ALL'ART. 8 COMMA V^
L. 47/48 COSÌ COME MODIFICATO DALL'ART. 42 L. 416/81

DELEGA

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stadio e grado della presente vertenza l'Avv. Catullo Giannattasio del Foro di Gorizia, c.so Verdi n. 109, Gorizia, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare giudizialmente, rinunciare agli atti del giudizio, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, incassare, nonché rilasciare atti di quietanza, ivi compreso il procedimento esecutivo ed eventuali opposizioni, autorizzandolo ad eventuali sub-deleghe. Dichiaro inoltre di essere stato informato circa quanto previsto dall'art. 13 D.L.gs. n. 196/2003 e presto il mio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del D.L.gs. n. 196/2003. Eleggo, altresì, domicilio presso lo studio dell'Avv. Sandro Contento in Trieste, via Rittmeyer n. 20.

Per: Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth (Amici della Terra) in persona del Presidente Alessandro Claut nato a Trieste il 21.09.1968 con sede in Trieste, via Cadorna n. 5, rappresentato e difeso dall'Avv. Catullo Giannattasio con studio legale in Gorizia, c.so Verdi n. 109 e con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Sandro Contento in Trieste, via Rittmeyer n. 20 (numero di telefax 040 774632 presso il quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento), giusta delega a margine del presente atto

Ricorrente

CONTRO

DIRETTORE RESPONSABILE DE "IL PICCOLO" Dott. SERGIO

BARALDI da Trieste, via Guido Reni n. 1

Gorizia, 30.07.07

E CONTRO

EDITORIALE F.V.G. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-

tempore, da Udine, viale Palmanova n. 290

E' autentica

resistenti

Premesso che:

- 1) La ricorrente chiedeva la pubblicazione della rettifica al Direttore Responsabile de "Il Piccolo" Dott. Sergio Baraldi di proprietà della Editoriale F.V.G. in persona del legale rappresentante pro-tempore, del seguente letterale tenore (doc. 1):

Avv. C. Giannattasio
Catullo

AL DIRETTORE RESPONSABILE DEL PICCOLO

DOTT. SERGIO BARALDI, o facente funzioni

34100 Trieste, via G. Reni 1 - R.A.R. anticipata per fax

e per conoscenza e reclamo preliminare:

all'Ad del Gruppo Editoriale L'Espresso; al C.N. dell'OdG ed alla FNSI

Richiesta di risposta e rettifica ai sensi e nei termini

di cui all'art. 8, commi primo, secondo e quarto della L. n. 48/1947 - Legge sulla Stampa
nonché degli obblighi del Codice deontologico e della Carta dei Doveri del Giornalista

(il presente testo di 26 righe standard sostituisce ed annulla la nostra precedente e non pubblicata rettifica bonaria dd. 26.4.07)

CONTENZIOSO "AMICI DELLA TERRA" : RISPOSTA E RETTIFICA

Dobbiamo rettificare attribuzioni contrarie a verità e lesive della nostra dignità pubblicate qui il 25.4 a pag. 19, e nuovamente il 29.4 a pag. 21 (*) , sul contenzioso civile tra le associazioni "Amici della Terra Italia Onlus" (Roma) e "Club di Trieste degli Amici della Terra - Friends of the Earth" (AdT-FoE).

Sono infatti non veritiere e dannosamente offensive le seguenti asserzioni virgolettate della presidente nazionale Rosa Filippini: che gli "esponenti del Club di Trieste" siano un "caso limite" di assenza di "civiltà e responsabilità dei comportamenti individuali"; che "utilizzavano indebitamente" i nomi e simboli sociali; che da parte loro si "pretendeva di sostituire un club locale all'associazione nazionale, appropriandosi di nome e simbolo, nonché del nome e simbolo della Federazione internazionale degli Amici della Terra": che si tratti di un "ex Club", cioè non più esistente.

L'inatteso provvedimento del Tribunale civile di Trieste che ha accolto la richiesta di Filippini, respinta in primo grado, di inibirci l'uso dei nomi e simboli sociali, non autorizza tali asserzioni, riguarda soltanto potenziali confusioni tra le identità delle parti, ha natura cautelare, dunque provvisoria, ed è in via di impugnazione.

Le parti sono due associazioni giuridicamente autonome di soci della rete FoE-AdT, ed il conflitto verte in realtà sul fatto che il Club di Trieste ha contestato a Filippini ed altri dirigenti nazionali violazioni dei principi dell'organizzazione Friends of the Earth International - FoEI (Amsterdam), la quale ne ha decisa ispezione accertativa ormai imminente, senza sospendere le parti ma disponendo che si astengano da reciproci attacchi pubblici e giudiziari.

Ci stiamo dunque difendendo da attacchi ingiusti che violano il mandato opposto di FoEI, il provvedimento cautelare non scioglie il nostro Club, che conserva la propria personalità giuridica e in attesa di soluzione del contenzioso continua ad operare in piena legittimità adeguando provvisoriamente per deliberazione assembleare la propria denominazione statutaria in "Club autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth (Amici della Terra)".

Trieste, 30 aprile 2007.

per il Club:

il Segretario, Roberto Giurastante

(socio e Consigliere Nazionale in carica di Amici della Terra Italia)



(*) Chiarimento fuori testo: al posto di una nostra breve risposta e rettifica bonaria dd. 26.4 alla notizia del 25.4, il quotidiano locale monopolistico ha ripubblicato la stessa notizia, aggravata nei contenuti ed ed incorniciata tra cronache di truffa, spaccio droghe e teppismo, per complessive 20+46 righe.

- 2) Nessuna pubblicazione veniva effettuata.
- 3) Ai sensi dell'art. 8 comma V^a L. 47/48 così come modificato dall'art. 42 L. 416/81, la ricorrente ha diritto alla relativa pubblicazione con ricorso ex art. 700 c.p.c.

Tutto ciò premesso

SI CHIEDE

Che in via di provvedimento d'urgenza sia ordinato al Direttore Responsabile de "Il Piccolo" Dott. Sergio Baraldi e alla Editoriale F.V.G. in persona del legale rappresentante pro-tempore, la immediata pubblicazione del testo della "rettifica" come richiesta in narrativa e come da allegato doc. 1.

Si allega:


- 1) copia richiesta di pubblicazione della rettifica dd. 30.04.07.

Al fine del versamento del contributo unificato per le spese di giustizia, si dichiara che il valore del presente procedimento è ricompreso tra € 26.000,00 e 52.000,00e, pertanto, il contributo unificato ridotto alla metà è pari ad € 170,00.

Con osservanza.

Gorizia, 30.07.07

Avv. C. Giannattasio



TRIBUNALE DI TRIESTE
SEZIONE CIVILE

Sciogliendo la riserva di cui al verbale che precede, letti gli atti ed esaminata la documentazione, ritenuto che la richiesta di rettifica indirizzata al quotidiano o al periodico costituisca un necessario presupposto per l'avvio del procedimento ex art. 700 c.p.c. rel. art. 8 L. 47/1948 (come modificato dall'art. 42 della L. 416 del 1981): solo, infatti, a fronte di legittima e rituale richiesta, inevasa dal destinatario, sarà possibile valutare il comportamento omissivo ed ordinare, se del caso, al responsabile di pubblicare la dichiarazione o rettifica.

Ciò posto, in atti è la richiesta di rettifica a firma del "segretario Roberto Giurastante" il quale, come da documentazione dimessa, non rappresenta l'associazione ricorrente, né è stata depositata procura che a ciò lo legittimasse in forza dell'insegnamento di Cass. sez. 1, sent. n. 2852 del 1990, secondo cui *"Il diritto di rettifica di notizie od immagini pubblicate su giornali, che si assumano lesive dell'onore o contrarie a verità, previsto dall'art. 8 della legge 8 febbraio 1948 n. 47, come sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981 n. 416, può essere esercitato anche a mezzo di rappresentante, e, quindi, pure con procura ad un legale. Peraltro, considerato che l'esercizio del diritto stesso è soggetto a determinata modalità, e, in particolare, alla redazione per iscritto della rettifica, detta procura deve essere specificamente conferita per il compimento dello atto deve essere sottoscritta dal delegante, con la conseguenza che, in mancanza di forma scritta, non insorge il dovere del direttore (od altro responsabile) del giornale di provvedere alla pubblicazione della rettifica (né, a maggior ragione, è configurabile una sua responsabilità per ritardata pubblicazione della rettifica medesima)"*.

Sostiene sul punto la difesa della ricorrente che tale specifico potere perterrebbe al Giurastante quale *"segretario dell'associazione, come tale a ciò permanentemente legittimato e delegato dai ruoli esecutivi definiti nello statuto in atti, ben noti al quotidiano e da esso mai sinora contestati. L'esercizio di tali ruoli"* a detta della ricorrente *"non richiede alcuna procura ad acta, non trattandosi di un terzo rappresentante ma di un funzionario della stessa entità giuridica a ciò preposto"*.

Questa difesa non può essere condivisa.

Nello statuto dimesso non una parola viene spesa in merito alla attitudine rappresentativa di altri organi che non siano il presidente della stessa, salva possibilità di delega da parte sua. Le prerogative del segretario non sono neanche disciplinate se si escludono quelle di verbalizzante e quelle di supplente in caso di mancanza del presidente e del vice-presidente.

La normativa (e la sua interpretazione giurisprudenziale) sulla imputabilità delle azioni a chi agisca in nome dell'associazione non riconosciuta, come noto ed ovvio, è volta a tutelare i soli terzi



che, entrando a contatto con l'associazione, e non potendo conoscere – in assenza di norme che prevedano la sua pubblicità – lo statuto dell'ente stesso, non possono vedersi opporre la mancanza o i limiti della rappresentanza e dei poteri in capo a chi agisce per l'associazione. Ma non è vera la reciproca, nel senso che non chiunque agisca per l'associazione è legittimato a farlo, ed in caso di contestazione egli deve provare i suoi poteri. Appare quindi chiaro l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Sez. L., sent. 11772 del 2003), secondo cui *“affinché, ai sensi dell'art. 38 cod. civ., possa operare il riferimento all'associazione non riconosciuta della dichiarazione negoziale resa da chi abbia agito in nome e per conto della stessa, con conseguente obbligazione principale dell'associazione patrimonialmente responsabile con il fondo comune e obbligazione solidale, senza beneficio di escussione, di chi abbia agito per l'associazione, è necessario che quest'ultimo sia effettivamente abilitato a spendere il nome dell'associazione, o secondo lo schema tipico della rappresentanza, o secondo lo schema dell'immedesimazione organica ex art. 36 cod. civ., fermo restando che l'associazione può assentirne l'operato anche con comportamenti concludenti, così ratificando l'attività negoziale posta in essere. In mancanza di tali presupposti, il "falsus procurator" non impegna l'associazione ma è responsabile direttamente nei confronti dell'altro contraente secondo l'art. 1398 cod. civ., non prevedendo l'art. 38 cod. civ. alcuna deroga all'art. 1398 cit.”*. È solo il caso di precisare che non opera, nel caso di specie, l'istituto della ratifica, atteso che la richiesta di rettifica (come ad esempio l'atto di costituzione in mora, per il quale v. Cass., sez. 3, sent. n. 900 del 2005) è un atto giuridico in senso stretto che può essere compiuto o direttamente dal titolare del diritto o da un suo rappresentante e, per la sua natura meramente intimatoria e non negoziale, non è soggetto all'applicazione dell'art. 1324 del cod. civ. che estende ai soli atti unilaterali patrimoniali negoziali la disciplina dei contratti: non è possibile configurare la ratifica di un atto giuridico compiuto da un "falsus procurator".

Deve essere quindi accolta l'eccezione preliminare di parte resistente.

Altra questione comunque meritevole di esame è quella relativa alla carenza di legittimazione della società editrice, atteso che non essa, quanto il direttore o responsabile, è il destinatario della dichiarazione o della richiesta di rettifica di cui all'art. 8 L. 47/1948 (come modificato dall'art. 42 della L. 416 del 1981).

Ma quando anche queste questa preliminari eccezioni fossero state infondate, e per completezza di argomentazione, si deve acclarare la manifesta infondatezza della domanda. Posto che il *periculum in mora*, in casi del genere, è addirittura acclarato dalla legge e che esso sfugge all'esame del giudice, tuttavia difetta completamente il *fumus boni iuris*. Difatti i due articoli dei quali si lamenta la ricorrente,



2

costituiscono mera ripetizione di affermazioni del tutto legittime e rispondenti al vero, in relazione al provvedimento giudiziario di cui si duole la ricorrente stessa. Anzi, proprio la richiesta di rettifica adopera una costruzione delle altrui affermazioni che, oltre che scorretta, potrebbe determinare una incriminazione penale ai sensi del comma 1 dell'art. 8 L. 47/1948 (come modificato dall'art. 42 della L. 416 del 1981). Mai infatti FILIPPINI Rosa ha affermato che – come invece riportato nella richiesta di rettifica – che “*gli esponenti del club di Trieste*” siano un “*caso limite*” di assenza di “*civiltà e responsabilità di comportamenti individuali*”. Il resto della richiesta di rettifica costituisce, più che altro, uno sfogo – peraltro reiterato in altri scritti sia della difesa che dell'associazione o di suoi esponenti – per la presunta disattenzione dell'organo di stampa nei riguardi della sua meritoria attività. Ma di questo non deve curarsi il giudice.

La domanda deve essere quindi rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessivi euro, di cui euro 1500,00 per onorari, euro 800,00 per diritti, ed euro 20,00 per esborsi, oltre a euro spese generali, I.V.A. e CNAP come per legge a vantaggio del resistente Baraldi Sergio, ed in euro 1500,00 per onorari, euro 800,00 per diritti, ed euro 20,00 per esborsi, oltre a euro spese generali, I.V.A. e CNAP come per legge a vantaggio del resistente EDITORIALE FVG S.p.A..

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Trieste, 8 gennaio 2008.

Il giudice
Dott. Arturo Bricciotto

depositata in cancelleria
59 GEN. 2008
Il Cancelliere

Prav.
- 9 GEN. 2008

Avv. Dott. LIVIO BERNOT
PATROCINANTE IN CASSAZIONE
E IN MAGISTRATURE SUPERIORI
34170 GORIZIA - V.le XXIV Maggio, 7
Tel. 0481.533757 - Fax. 0481.33997

IN DIE
GAL 11

18/08

DOC. 12

ORIGINALE

TRIBUNALE DI TRIESTE

RECLAMO

Per: **Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth (Amici della Terra)** in persona del Presidente Alessandro Claut nato a Trieste il 21.09.1968 con sede in Trieste, via Palestrina n. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Livio Bernot con studio legale in Gorizia, Viale XXIV Maggio 7 e con domicilio eletto presso la stessa sede del **Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth (Amici della Terra)** in Trieste, via Palestrina nr. 3 (numero di telefax 0481.33997 presso il quale si dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento), giusta delega a margine del presente atto

Ricorrente

CONTRO

DIRETTORE RESPONSABILE DE "IL PICCOLO" Dott. SERGIO BARALDI da Trieste, via Guido Reni n. 1

E CONTRO

EDITORIALE F.V.G. s.p.a. in persona del legale rappresentante pro-tempore, da Udine, viale Palmanova n. 290

Entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Piero Fornasaro del Foro di Trieste

residenti

La decisione del Giudice appare assolutamente abnorme per infondatezza in fatto e diritto, illogicità e contraddittorietà, in quanto:

DELEGA

Delego a rappresentarmi e difendermi in ogni stadio e grado della presente vertenza l'Avv. Livio Bernot del Foro di Gorizia, Viale XXIV Maggio n. 7, conferendo allo stesso ogni più ampia facoltà di legge compresa quella di transigere, conciliare giudizialmente, rinunciare agli atti del giudizio, chiamare terzi in causa, farsi sostituire, incassare, nonché rilasciare atti di quietanza, ivi compreso il procedimento esecutivo ed eventuali opposizioni, autorizzandolo ad eventuali sub-deleghe. Dichiaro inoltre di essere stato informato circa quanto previsto dall'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 e presto conseguentemente il mio consenso al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 196/2003.

Con revoca della nomina di ogni altro precedente difensore.

Eleggo, altresì, domicilio c/o CLUB AUTONOMO DI TRIESTE DEI SOCI DI FRIENDS OF THE EARTH (AMICI DELLA TERRA) DA TRIESTE VIA PALESTRINA 3

Gorizia, 18/1/08

Alessandro Claut

E' autentica
Avv. Livio Bernot



1. Va premesso che il quotidiano ha violato l'obbligo giuridico di pubblicare entro due giorni una risposta e rettifica di legge senza opporre tempestivamente all'Associazione richiedente alcuna giustificazione o richiesta, nemmeno di eventuale prova dei poteri di rappresentanza del firmatario.

2. La sottoscrizione della richiesta di risposta e rettifica da parte del Segretario dell'Associazione era ed è perfettamente rituale e legittima poiché l'art. 9, nn. 1 e 4, dello Statuto sociale dimesso prevede e consente espressamente che il Segretario (e così il Vicepresidente) agisca rappresentando ad ogni livello l'Associazione in vece del Presidente su semplice delega di questi, e non prescrive che tale delega sia formulata per iscritto o sottoposta ad altra particolare formalità, limitazione o disciplina; così ammettendo anche la delega verbale, come tale ratificabile poi anche soltanto per atti concludenti.



Sul che la decisione del Giudice contiene un primo, sorprendente esercizio di illogicità contraddittoria ed infondatezza negando al suo 4° capoverso l'esistenza di tale legittimazione statutaria col riassumerne sostanzialmente nel capoverso successivo i termini costitutivi!

Incorrendo poi in altra, palese contraddizione con l'asserire che occorresse procura e col richiamare a tal fine una massima di Cassazione (Sez. I. sent. n.2852/1990) che si limita invece a confermare come il diritto di rettifica possa venire esercitato a mezzo di rappresentante. «e, quindi, pure con procura ad un legale» (così come ad eventuali altri soggetti terzi)



ed argomenta su tale caso particolare. e dunque affatto diverso da quello di specie che è invece la delega rappresentativa statutaria di un'Associazione ad un proprio stesso associato e funzionario.

Ulteriore contraddizione, illogicità ed inconferenza si riscontra nel richiamo della decisione del Giudice ad altra massima di Cassazione (Sez. I, sent. n. 1172/2003) per affermare la verità lapalissiana che non chiunque agisca per un'associazione è legittimato a farlo. ed in caso di contestazione deve provare i suoi poteri.

Laddove nel caso di specie il quotidiano aveva omissso la pubblicazione di legge della risposta e rettifica senza alcuna contestazione dei poteri del firmatario, la massima invocata concerne le responsabilità civili per gli atti di natura negoziale delle associazioni mentre il Giudice stesso precisa che la richiesta di risposta e rettifica – cioè la fattispecie in esame – è atto giuridico di natura intimatoria e non negoziale, e lo fa per affermare l'altrettanto inconferente ovvietà che tale diversa natura dell'atto lo esclude dalla ratifica degli atti giuridici di un "falsus procurator" prevista per le fattispecie negoziali; avallando con ciò surrettiziamente anche il presupposto qui assolutamente inesistente di una falsa rappresentanza, non privo, tra altro, di aspetti penali.

La decisione del Giudice non rileva invece che l'istituto giuridico – intimatorio e non negoziale – del diritto di risposta e rettifica si articola in due distinte facoltà principali, quella della richiesta e quella del ricorso al giudice in caso di diniego. ed è soltanto il ricorso a dover essere azionato con regolare procura ad un legale.



Procura e ricorso che costituiscono di per sé necessariamente ratifica della non pubblicata richiesta di risposta e rettifica, così sottraendola logicamente ad ogni disconoscimento di legittimazione a posteriori sia di parte convenuta, sia del Giudice del procedimento cautelare, che è diretto a contenere il *periculum in mora* causato dall'impugnata violazione di legge.

3. Circa il *periculum in mora* la decisione del Giudice omette inoltre totalmente di considerare le pur esaurientemente descritte e documentate circostanze anomale che determinano la natura e gravità particolari della lamentata pubblicazione dannosa da parte del quotidiano monopolista della città e provincia di Trieste, influente e diffuso anche a livello interprovinciale e regionale.

Omissione questa riferibile forse anche alla circostanza che lo stesso Giudice, come fattogli presente anche a verbale per consentirgli un'eventuale astensione, aveva già preso parte ad altra decisione in materia di codesto stesso Tribunale, decisione sfavorevole all'Associazione ricorrente e da essa appellata.


E non può non rilevare in tal senso il fatto che la rettifica su cui il Giudice si trovava a decidere esprime al terzo capoverso una critica a tale stessa precedente decisione sfavorevole cui egli aveva partecipato quale relatore: «L' inatteso provvedimento del Tribunale civile di Trieste che ha accolto la richiesta di Filippini, respinta in primo grado, di inibirci l'uso dei nomi e simboli sociali, non autorizza dette attribuzioni, riguarda solo



potenziali confusioni tra le identità delle parti. ha natura cautelare, dunque provvisoria. ed è in via di impugnazione.»

Sempre nell'ambito delle valutazioni circostanziali, si osserva pure che la decisione del Giudice non rileva nemmeno il fatto che si è dimostrata non vera anche l'asserzione difensiva del quotidiano di non avere pubblicato la rettifica perché non l'aveva mai ricevuta.

4. Altrettanto sorprendente, oltre che irrituale, appare quindi che la decisione del Giudice si diffonda – parallelamente a controparte – in apprezzamenti di merito (negativi) sui contenuti della risposta e rettifica, che per legge non competono né al magistrato, né al direttore del quotidiano,

ne deduca suggestivamente persino una carenza di *fumus boni juris* di natura per l'appunto meritoriale, pur riconoscendo infine, ad ennesima contraddizione, che di questo il Giudice non deve occuparsi!

L'istituto giuridico della risposta e rettifica è infatti una condizione fondamentale universale ed irrinunciabile del diritto-dovere all'informazione ed alla dignità della persona, cui l'ordinamento italiano dà attuazione imponendo un termine di pubblicazione perentorio di due giorni o numeri della testata, e vincolandola soltanto a limiti di spazio (30 righe, che qui controparte non ha contestato) e di non incriminabilità penale dei contenuti.

Ma senza consentirne alcun'altra valutazione di merito, e nemmeno commento, né al direttore tenuto alla pubblicazione, né alle parti od al giudice dell'eventuale ricorso, essendo condizione sufficiente ed




insindacabile ad azionare pienamente e ad ogni effetto di legge il diritto di risposta e rettifica il solo convincimento soggettivo dei richiedenti che quanto pubblicato sia lesivo della loro dignità o contrario a verità di fronte all'opinione pubblica ed al singolo lettore, quali unici destinatari legittimi e critici naturali delle informazioni.

Essendo evidente che condizionare la pubblicazione delle risposte o rettifiche all'opinione od al gradimento dei soggetti imprenditoriali od istituzionali più forti determinerebbe – ed ove ciò accade infatti determina – una loro dittatura sui diritti fondamentali, individuali e collettivi, all'informazione, alla dignità ed alla verità.

5. Assolutamente infondata in fatto e diritto, ancora una volta contraddittoria ed illogica, e pure paradossale, è infine anche l'asserzione del Giudice – in assonanza a controparte quale giustificazione dell'omessa pubblicazione di legge – che la risposta e rettifica richiesta contenga l'attribuzione alla Filippini Rosa di affermazioni da essa mai fatte, e che detta attribuzione, ripresa a tal fine nella decisione del Giudice solo in maniera imperfetta e frammentaria, sarebbe perciò suscettibile di incriminazione penale.

Nella risposta e rettifica la frase completa ed inequivoca che riassume necessariamente e correttamente lettera e significato di dette dichiarazioni della Filippini e della loro smentita è in realtà: «Sono infatti non veritieri e dannosamente denigratorie le seguenti asserzioni virgolettate della presidente nazionale Rosa Filippini: che gli "esponenti del Club di Trieste"»



siano un "caso limite" di assenza di "civiltà e responsabilità dei comportamenti individuali"; che "utilizzavano indebitamente" i nomi e simboli sociali: che da parte loro si "pretendeva di sostituire un club locale all'associazione nazionale, appropriandosi di nome e simbolo, nonché del nome e simbolo della Federazione internazionale degli Amici della Terra"; che si tratti di un "ex Club", cioè non più esistente.». ed è a questa frase che segue la critica alla precedente decisione opposta del Tribunale e dello stesso Giudice come sopra riportata ad 3 in argomento all' opportunità di astensione.

Ebbene, tali dichiarazioni della Filippini sono tutte esattamente e puntualmente riscontrabili come pubblicate e ripetute nei rettificandi articoli dello stesso quotidiano del 25.4.97, pag. 19 e 29.4.07, pag. 21, ed esse non risultano da lei mai smentite, ritratte o querelate nei confronti del giornale.

È inoltre palese che dette dichiarazioni non possano comunque arrecare, di per sé, né nel contesto, alcuna lesione alla reputazione o ad altri diritti ed interessi legittimi della Filippini o di terzi ma, all'esatto contrario, costituiscono lesione già arrecata, in concorso tra Filippini ed il quotidiano, all'Associazione destinataria la quale proprio per questo motivo vi ha dato a buon diritto risposta con richiesta di rettifica prima bonaria e poi di legge, che il quotidiano ha invece illecitamente omesso ambedue.

La sola conseguenza giuridica possibile in capo alla Filippini della pubblicazione della risposta e rettifica dell'Associazione è dunque quella del tutto pacifica di darle diritto ad una sua propria risposta e rettifica in quell'ambito normale e legittimo di pubblica informazione e discussione

democratica che ogni organo di stampa che si pretenda indipendente dovrebbe favorire e non conculcare.

Per tutti questi motivi

SI CHIEDE

che il Tribunale di Trieste voglia accogliere il presente reclamo e, per l'effetto, ordinare la pubblicazione della rettifica, così come richiesto con il ricorso per provvedimento di urgenza, sul quotidiano "Il Piccolo" di Trieste.


Spese e competenze rifuse.

Ai fini del contributo unificato il presente procedimento è ai sensi dell'art. 9 comma 5 della legge 23/12/1999 n. 488 rientra nei procedimenti sommari, pertanto il contributo unificato è pari ad € 70,00.

Con osservanza.

Gorizia, 18 gennaio 2008

Avv. LIVIO BERNI





TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

Reg. Reclami _____
Cau. 649/08

IL PRESIDENTE

Letto il reclamo che precede e gli artt. 669 terdecies, 737 e 738
CPC,

dispone

la convocazione delle parti davanti al Collegio (stanza n. 264) per
l'udienza del 6/2/08 ORE 12⁰⁰

Concede termine, per la notifica a controparte del reclamo e di
questo decreto fino al 1/2/08

Nomina relatore il dott. S. Carnimeo

Trieste, 21/1/08

Depositata in cancelleria
il 21 GEN. 2008

IL PRESIDENTE

il Cancelliere

[Signature]

[Signature]

Per copia conforme all'originale:
Diritti riscossi DPR 115/02

Trieste, 25 GEN. 2008

Il Cancelliere

L'OPERATORE GIUDIZIARIO
Gianna PALLADINI



N. 178/08 R.G. Trib.



TRIBUNALE DI TRIESTE

Sezione Civile

Il Tribunale di Trieste, Sezione civile, composto dai sig.ri magistrati:

1. Dott. Arrigo De Pauli, presidente,
2. Dott. Sergio Carnimeo, giudice.
3. Dott. ssa Roberta Bardelle, giudice rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di reclamo sopraindicato, promosso da:

Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth (Amici della Terra), in persona del Presidente Alessandro Claut, nato a Trieste il 21.9.1968, con sede in Trieste, rappresentato e difeso, per delega a margine del reclamo, dall'Avv. Livio Bernot, ed elettivamente domiciliato presso la sede del Club in Trieste, via Palestrina n.3;

reclamante - ricorrente

CONTRO

Direttore Responsabile de "Il Piccolo" dott. Sergio Baraldi, ed Editoriale F.V.G. s.p.a., in persona del procuratore speciale Ambra Marchi, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Piero Fornasaro e MariaRosa Gambi, giuste procure a margine della comparsa di costituzione del 10.8.2007, elettivamente domiciliati presso e nello studio dei predetti difensori in Trieste, Largo don F. Bonifacio n.1;

reclamati - resistenti

esaminati gli atti e sentiti i difensori, sciogliendo la riserva di cui al verbale dell'udienza camerale del 6 febbraio 2008

OSSERVA

Con ricorso ex art.700 c.p.c. depositato il 2.8.2007, il Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends oh the Earth (Amici della Terra) (di seguito, per brevità CLUB), chiedeva ordinarsi al Direttore Responsabile de Il Piccolo ed alla Editoriale FVG l'immediata pubblicazione di un testo di rettifica, a seguito e con riguardo al contenuto di due articoli pubblicati sul medesimo quotidiano il 25.4.2007 ed il 29.4.2007, ritenuti non veritieri e lesivi della dignità del ricorrente.



I suddetti articoli prendevano spunto dall'esito – sfavorevole al ricorrente - di una iniziativa giudiziaria intrapresa dall'Associazione nazionale Amici della Terra Onlus, in persona del Presidente Rosa Filippini, volta ad inibire al Club di Trieste, già facente parte della predetta associazione, l'uso del nome e dei simboli dell'Associazione.

Si costituivano i resistenti contestando il contenuto del ricorso e sollevando varie eccezioni in relazione a:

- 1) la carenza di autonoma capacità giuridica del CLUB ricorrente;
- 2) la carenza di potere di rappresentanza sostanziale del CLUB (e conseguentemente di legittimazione processuale) in capo al sig. Alessandro Claut;
- 3) la carenza di legittimazione passiva dell'Editoriale FVG s.p.a., non essendo l'editore il destinatario, ex lege, della richiesta di rettifica.

Contestavano, poi, nel merito:

- 1) il fatto che non fosse provato l'inoltro dell'istanza di rettifica;
- 2) il fatto Roberto Giurastante, firmatario della richiesta di rettifica nell'asserita qualità di segretario del Club, non fosse titolare di legittimo e sufficiente potere di rappresentanza dell'ente, necessitando, in proposito, di procura in forma scritta (Cass. sent. n. 2852/1990);
- 3) il lasso di tempo trascorso tra la pubblicazione degli articoli contestati dal ricorrente e l'iniziativa cautelare, di lunghezza tale da rendere inefficace una eventuale rettifica;
- 4) il fatto che il contenuto della rettifica voluta da controparte non si limitasse ad una smentita di affermazioni giudicate lesive dell'immagine o inveritiere, ma contenesse accuse e critiche rivolte a terzi, con valenza diffamatoria.

Con ordinanza dd. 8-9.1.2008 il Giudice rigettava il ricorso ritenendo fondata l'eccezione preliminare di carenza dei poteri rappresentativi del Club in capo al segretario Roberto Giurastante, firmatario della richiesta di rettifica.

Nessun potere in tal senso sarebbe previsto nello Statuto dimesso in atti, né risulta essere stata rilasciata una delega da parte dell'organo dotato di rappresentanza (il presidente), né sarebbe stata prodotta una procura rilasciata al Giurastante (necessariamente in forma scritta secondo l'insegnamento di Cass. sent. n.2852/90), né, infine, potrebbero operare i principi in materia di *falsus procurator* – dettati a tutela dei terzi – o l'istituto della ratifica – ammissibile solo con riguardo agli atti giuridici negoziali e non agli atti giuridici in senso stretto (quali, ad esempio la costituzione in mora e, appunto, la richiesta di rettifica).

Riteneva comunque carente la legittimazione passiva in capo alla società editrice, non individuata come destinataria delle richieste di rettifica dall'art.8 L. n. 47/1948.

Aggiungeva, per completezza, la carenza del requisito del *fumus boni iuris* rilevando che i due articoli dei quali si lamenta la ricorrente costituirebbero mera ripetizione di affermazioni legittime e rispondenti al vero in relazione al provvedimento giudiziario sfavorevole al Club. Di contro, secondo il giudice di primo grado, il testo della rettifica, come richiesto dal ricorrente, opererebbe

una ricostruzione scorretta del pensiero di Rosa Filippini e conterrebbe affermazioni potenzialmente a rilevanza penale.

Con il presente reclamo, depositato il 19.1.2008, il Club già ricorrente chiedeva la riforma del provvedimento cautelare e l'imposizione della rettifica come richiesta.

Rilevava che il segretario, nella specie il Giurastante, sarebbe, in base a norma statutaria (art.9 nn. 1 e 4) delegabile dal presidente, senza particolari formalità, anche nel caso di impedimento. Contestava l'applicabilità al caso di specie della massima della Cass. n. 2852/90).

Aggiungeva che nessuno dei destinatari della richiesta di rettifica aveva chiesto al Giurastante di giustificare o provare per iscritto i suoi poteri e sosteneva che, comunque, il ricorso cautelare ex art. 700 c.p.c. e la relativa procura a legale, avrebbero comunque importato ratifica della richiesta di rettifica.

Contestava poi le valutazioni, sfavorevoli al reclamante, effettuate dal giudice in relazione al merito ed al contenuto della richiesta di rettifica, sostenendo che nessun sindacato sul merito potrebbe spettare – per le stesse finalità dell'istituto – al direttore, alla parte o anche al giudice, bastando il convincimento soggettivo dei richiedenti che quanto pubblicato sia lesivo della dignità o inveritiero. Aggiungeva che la richiesta di rettifica avrebbe fedelmente riportato, tra virgolette, le frasi ritenute offensive ed inveritiere contenute nei predetti articoli. Contestava, infine, la valenza penalistica diffamatoria del contenuto della più volte richiamata richiesta.

All'udienza del 6 febbraio 2008 si costituivano i reclamati chiedendo la conferma del provvedimento impugnato e reiterando le argomentazioni già svolte in prima fase e, in parte, fatte proprie dal Giudice nell'ordinanza reclamata.

I procuratori delle parti discutevano la causa e concludevano come in atti.

Il reclamo è infondato e dev'essere rigettato, salvo quanto in appresso in punto di regolamentazione delle spese.


Va confermata l'ordinanza cautelare impugnata che, in proposito, non ha accolto il ricorso per carenza dei presupposti preliminari e formali dell'istanza di rettifica.

E' opportuno, preliminarmente, rammentare che l'art. 8 della legge 8.2.1948 n.47, così come modificato dalla legge 5.8.1981 n. 416 prevede, al riguardo, l'obbligo di pubblicare gratuitamente dichiarazioni e rettifiche dei soggetti:

- di cui siano state pubblicate immagini,
- o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni.

da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purchè le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.

Ritiene il collegio che l'istanza di rettifica, necessariamente proveniente dal soggetto che si assume lesa, sia qualificabile, dal punto di vista procedurale, come condizione di procedibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c.



Ciò si desume dallo stesso dato normativo che delinea una vera e propria sequenza procedurale in base alla quale risulta validamente presentabile il ricorso ex art. 700 c.p.c. solo a seguito di un rifiuto illegittimo del destinatario, di rettifica elusiva o contraria al dettato normativo e, comunque, una volta trascorso il termine di legge per provvedere alla rettifica.

Ciò è pure confermato dall'espressa previsione dell'esperibilità del rimedio cautelare innominato, altrimenti superflua.

D'altro canto, sotto il profilo sostanziale, l'istanza è certamente qualificabile come atto giuridico in senso stretto, non negoziale ed a contenuto non patrimoniale, essendo direttamente connessa e finalizzata alla tutela del diritto all'integrità dell'immagine e, in generale, ai diritti della personalità.

Ne consegue che appare condivisibile l'argomentazione svolta, sul punto, dal giudice di prime cure, qui da intendersi richiamata anche per i riferimenti giurisprudenziali, e necessaria – in mancanza di poteri di rappresentanza statutari immediati – una procura rilasciata nelle medesime forme dell'atto delegato e l'inapplicabilità ex art. 1324 c.c. dell'istituto della ratifica degli atti posti in essere dal cd. falsus procurator.

Nel caso di specie è documentale che la richiesta di rettifica in questione faccia riferimento ad un contenzioso in essere tra "Amici della Terra Italia Onlus" e "Club di Trieste degli Amici della Terra – Friends of the Earth (Amici della Terra)" che era stato oggetto di alcuni articoli di stampa pubblicati su "Il Piccolo".

E' parimenti documentale che la richiesta fu firmata "per il Club" da Roberto Giurastante, ivi qualificatosi segretario (del Club – n.d.r.), nonché "socio e Consigliere Nazionale in carica di Amici della Terra Italia".

Il Giurastante, quindi, non solo non si qualificò, nella richiesta, come rappresentante del soggetto giuridico titolare del diritto alla rettifica (il "Club di Trieste degli Amici della Terra – Friends of the Earth (Amici della Terra)"), ma anzi spese, in aggiunta alla carica di mero segretario, la veste di socio e consigliere nazionale di "Amici della Terra Italia", sigla ragionevolmente identificabile in quella del contraddittore del suddetto Club – nei citati articoli - "Amici della Terra Italia Onlus".

Sulla base di tali premesse in fatto e in diritto è rilevato che, da Statuto, il segretario non ha di per sé solo (salvo delega o dimissioni del Presidente) potere di rappresentanza del Club, non può che confermarsi la carenza di detto potere, ai fini della richiesta di rettifica, in capo al Giurastante.

D'altro canto non è ragionevolmente sostenibile che, nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche, senza una chiara spendita dei poteri di rappresentanza, un organo di stampa dia corso a rettifiche senza alcun genere di controllo o verifica, laddove possibile, sulla reale riconducibilità della richiesta al soggetto in tesi rappresentato. A maggior ragione laddove la persona fisica che sottoscrive la richiesta spende elementi di collegamento con l'autore di alcune delle dichiarazioni, in tesi inveritiere o lesive della dignità, e delle quali si chiede la rettifica.

Ne consegue, come anticipato, il rigetto del ricorso senza che occorra proseguire nell'esame di valutazioni merituali, sulle quali, peraltro, si è espresso il Giudice di prime cure con mere argomentazione *ad abundantiam*.



Sussistono giusti motivi per una compensazione integrale delle spese della presente fase processuale. posto che non v'è dubbio che una semplice richiesta di chiarimenti circa la rappresentanza, fatta nell'immediatezza dalla direzione del quotidiano, avrebbe consentito al richiedente di rimuovere il suddetto difetto procedurale e preliminare e, ritiene il collegio, a ciò la direzione sarebbe stata tenuta in forza dell'obbligo di lealtà e buona fede al quale, per legge, sono tenuti i giornalisti, e che, comunque, è anche desumibile dal dovere di procedere a rettifica di notizie che risultino (anche solo) inesatte (cfr. art.2 co. 1 e 2 della L.3.2.1963 n.69 – argomentazione oggetto di deduzione e produzione documentale davanti al giudice di prime cure).

Non vi è espressa domanda di riforma dell'impugnato provvedimento in punto di statuizione sulle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale, nell'anzidetta composizione collegiale, sull'intestato reclamo così provvede:



rigetta il reclamo proposto dal Club Autonomo di Trieste dei Soci di Friends of the Earth (Amici della Terra);

compensa integralmente le spese di lite della presente fase di reclamo tra le parti.


Si comunichi.

Trieste 11 febbraio 2008.

Il Giudice rel.
Dott. Sergio Carnimeo



Il Presidente
Dott. Arrigo De Pauli



12 FEB. 2008



REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, composto dai signori magistrati:

dott. Paolo Sceusa - Presidente
dott. Riccardo Merluzzi - Giudice rel.
dott. Annalisa Multari - Giudice

nel procedimento iscritto sub R.G. n. 1804/08 promosso

DA

Club Autonomo di Trieste dei soci di Friends of the Earth (Amici della Terra), in persona del legale rappresentante e Claut Alessandro -
rappresentati e difesi dall'avv. Livio Bernot per procura a margine dell'atto di
citazione in opposizione

- reclamante -

CONTRO

Editoriale F.V.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante e Baraldi Sergio -
rappresentati e difesi dagli avv.ti Piero Fornasaro e MariaRosa Gambi
per procure a margine dell'atto di precetto

- reclamati -

avente ad oggetto: reclamo avverso il provvedimento di diniego della
sospensione dell'esecuzione emesso dal Giudice di questo Tribunale in data
14.5.2008

ha pronunciato la seguente

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ORDINANZA

I) Con "istanza di sospensione degli effetti esecutivi" coeva ad atto di citazione in opposizione a precetto e all'esecuzione nonché agli atti esecutivi, depositati in Cancelleria il 4.4.2008, i ricorrenti esponevano che in data 11.03.2008 era stato notificato in danno dei medesimi atto di precetto per un importo di € 5.119,41; poiché nel detto precetto erano contenute due voci non dovute ("sessioni clienti" e "corrispondenza informativa") ed inoltre il Tribunale di Trieste, adito in sede di reclamo nel procedimento sub R.G. n. 178/08, era incorso in un refuso quanto alla domanda di riforma del provvedimento di prima fase in punto statuizione delle spese, i ricorrenti chiedevano dichiararsi nullo ed illegittimo l'opposto precetto e, in via cautelare - con provvedimento *inaudita altera parte* - la sospensione della esecuzione e/o dell'efficacia esecutiva del precetto.

Con provvedimento dd. 14.05.2008 il Giudice del Tribunale di Trieste, ritenuta l'insussistenza di gravi motivi per procedere alla sospensione, per assenza del *periculum in mora*, rigettava l'istanza.

Avverso tale provvedimento proponevano tempestivamente reclamo il Club Autonomo di Trieste dei soci di Friends of the Earth (Amici della Terra), in persona del legale rappresentante, e Claut Alessandro, chiedendo che il Tribunale provvedesse alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ovvero della procedura, sussistendo sia il *fumus boni iuris* che il *periculum in mora* in relazione alla proposta opposizione.

Si costituivano i reclamati i quali, affermata la correttezza del provvedimento impugnato, chiedevano il rigetto del reclamo.



All'udienza del 5 agosto 2008 veniva discusso il reclamo ed il Tribunale si riservava la decisione sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti.

II) Osserva preliminarmente il Collegio che l'ordinanza reclamata appare corretta nella parte in cui il primo giudice, rilevando non essere iniziata l'esecuzione forzata, ha ritenuto di non poter provvedere sull'istanza di sospensione della procedura ai sensi degli artt. 618 e 624 c.p.c.; in ogni caso, non paiono sussistere i presupposti per procedere alla "sospensione della procedura".

Quanto alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, i reclamanti hanno sostenuto la sussistenza dei gravi motivi sia con riferimento al *fumus boni iuris* che al *periculum in mora*.

Con riferimento al *fumus*, va rilevato che il motivo di cui al punto 8) dell'atto di citazione dd. 28.03.2008, definito "principale" dagli stessi reclamanti, appare infondato.

Osserva infatti il Collegio che il Tribunale, adito in sede di reclamo nel procedimento sub R.G. n. 178/08, con provvedimento dd. 11.2.2008 statui, a seguito di ampia motivazione, l'integrale compensazione delle "*spese di lite della presente fase di reclamo tra le parti*".

Quanto alle spese di giudizio della prima fase di quel procedimento, il Tribunale, analizzate le conclusioni rassegnate in atti, ritenne non vi fosse stata "*espressa domanda di riforma dell'impugnato provvedimento in punto di statuizione delle spese*" (così in motivazione, ultimo capoverso).

Risulta quindi che il Collegio ha esaminato analiticamente la questione della regolamentazione delle spese processuali per entrambe le fasi di quel procedimento, sia sotto il profilo "meritale" che sotto quello strettamente processuale.

A fronte della chiarezza del dispositivo nonché delle argomentazioni contenute nella motivazione del provvedimento, ritiene il Collegio debba escludersi che qualsiasi altro giudice (quello dell'opposizione a precetto, ovvero quello dell'esecuzione ovvero quello del procedimento cautelare) possa modificare o correggere, tanto più nel merito, l'ordinanza del Tribunale, non impugnabile ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c.

Quanto all'ulteriore questione eccepita dai reclamanti, relativa alla spettanza delle voci "sessioni clienti" e "corrispondenza informativa" nell'ambito del precetto, si deve rilevare che essa mantiene una certa opinabilità, anche se alla luce della mancata riproposizione della "norma di chiusura" in calce alla Tabella B, parte I, del tariffario forense si dovrebbe ritenere che i diritti relativi alle due voci contestate siano ripetibili anche dopo la sentenza che chiude definitivamente il processo (salva dimostrazione dell'effettiva attività svolta): in effetti appare ragionevole che il professionista, dopo la pronuncia che definisce il giudizio, informi il cliente sull'esito del processo e sulle opzioni che si prospettano.

III) Poste tali premesse, venendo all'esame del *periculum in mora*, appare indiscutibile il rilievo, operato dal primo giudice sulla base di un calcolo matematico, della modestia dell'importo in contestazione (€ 143,21) rispetto

all'ammontare complessivo del credito portato dal precetto (€ 5.119,41); parimenti indiscutibile appare il rilievo relativo alla solvibilità dell'Editoriale F.V.G. s.p.a. in caso di soccombenza nel giudizio di opposizione.

E' noto che, in relazione ai provvedimenti cautelari, il periculum in mora va riguardato sia sotto il profilo degli elementi oggettivi (consistenza del patrimonio del preteso debitore anche in relazione all'entità del credito che si profila in capo al ricorrente) che di quelli soggettivi (comportamento del debitore che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento patrimoniale): nel caso di specie non pare ricorrere alcuno di tali profili.

Le considerazioni che precedono, in fatto ed in diritto, inducono quindi a ritenere corretta la decisione del primo giudice, laddove non sono stati ravvisati gravi motivi ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato; ne deve conseguire l'integrale rigetto del reclamo.

Quanto alle spese di lite, esse seguono il criterio della soccombenza, secondo i principi generali e vengono liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.


Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando in sede di reclamo nel procedimento promosso da Club Autonomo di Trieste dei soci di Friends of the Earth (Amici della Terra), in persona del legale rappresentante, e da Claut Alessandro nei confronti di Editoriale F.V.G. s.p.a., in persona del legale rappresentante, e Baraldi Sergio, così decide:

1) rigetta il reclamo proposto da Club Autonomo di Trieste dei soci di Friends of the Earth (Amici della Terra) e da Claut Alessandro nei confronti del provvedimento emesso dal Giudice di questo Tribunale in data 14.05.2008

2) condanna i reclamanti alla rifusione in favore di parte reclamata delle spese della presente fase, liquidate in complessivi € 900,00, di cui € 300,00 per diritti, € 500,00 per onorari ed € 100,00 per spese generali

Così deciso in Trieste, 5 agosto 2008


Il Giudice est.
dott. Riccardo Merluzzi



Il Presidente
dott. Paolo Sceusa



Il Cancelliere
Depositato in cancelleria il 11/08/2008
Il Cancelliere



che in data 18.02.2008 veniva spiccato un primo atto di precetto, notificato ai debitori il 04.03.2008;

che nel contesto del procedimento d'opposizione avviato dagli intimati, il Tribunale di Trieste, quale giudice del reclamo, condannava gli stessi al pagamento in favore del dott. Sergio Baraldi e dell'Editoriale F.V.G. S.p.A. della somma complessiva di € 900,00.-;

che quest'ultimo provvedimento, pronunciato il 05.08.2008 nella procedura *sub* R.G. 1804/08 e depositato il 18.08.2008, veniva munito della formula esecutiva il giorno 28.08.2008 e notificato agli intimati il 10.09.2008;

che gli obbligati nulla hanno pagato.

*** **

Ciò premesso, il dott. Sergio Baraldi e l'Editoriale F.V.G. S.p.A., rappresentati e difesi come in epigrafe, a mezzo dei loro procuratori, con riserva di separatamente ripetere quanto non fosse qui espressamente dedotto, fanno

precetto

al CLUB AUTONOMO DI TRIESTE DEI SOCI DI FRIENDS OF THE EARTH (AMICI DELLA TERRA), in persona del legale rappresentante in carica ed al sig. Alessandro CLAUT, di pagar loro le seguenti somme:

Competenze liquidate a favore del

dott. Sergio Baraldi nel provvedimento

dd. 08.01.2008 2.320,00

Competenze liquidate a favore

dell'Editoriale F.V.G. S.p.A. nel

provvedimento dd. 08.01.2008 2.320,00

Posizione e archivio	52,00	12,00	
Esame dispositivo	13,00		
Cura registrazione	21,00		171,72
Richiesta 4 copie esecutive	32,00		28,92
Accesso cancelleria e ritiro dette	13,00		
Esame titolo esecutivo	13,00		
Accesso U.G. e richiesta notifica	37,00		22,01
Accesso U.G. e ritiro	13,00		
Disamina relate	39,00		
Redazione I° precetto	52,00		
Collazione e scritturazione	16,00	17,50	
Autentica sottoscrizione (x2)	26,00		
Sessioni	52,00		
Carteggio e telefono	52,00	10,00	
Accesso U.G. e richiesta notifica	21,00		
Accesso U.G. e ritiro	13,00		
Disamina relate	26,00		
Onorario I° precetto	30,00		
Rimborso spese generali; 12.5 % su diritti e onorari			645,12
Competenze liquidate nel provvedimento dd. 05.08.2008	900,00		
Esame dispositivo	13,00		
Cura registrazione	21,00		
Richiesta 3 copie esecutive	24,00		


Accesso cancelleria e ritiro dette	13,00	
Esame titolo esecutivo	13,00	
Accesso U.G. e richiesta notifica	21,00	15,39
Accesso U.G. e ritiro	13,00	
Disamina relate	26,00	
Redazione II° precetto	52,00	
Collazione e scritturazione	16,00	22,50
Carteggio e telefono	52,00	8,00
Accesso U.G. e richiesta notifica	21,00	
Accesso U.G. e ritiro	13,00	
Disamina relate	26,00	
Onorario II° precetto	30,00	
Rimborso spese generali; 12,5 % su diritti e onorari post provvedimento dd. 05.08.2008		44,25
	<u>6.415,00</u>	<u>759,37</u>
Totale	7.174,37	
C.N.A. 2%	<u>143,49</u>	
Totale imponibile	7.317,86	
I.V.A. 20%	<u>1.463,57</u>	
TOTALE	8.781,43	238,04

e quindi in totale la somma di € 9.019,47.-, oltre alle spese di notifica, come a margine indicate, e agli interessi legali dalla notifica sino al saldo ed alle successive occorrende.


Con espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento nel termine di dieci giorni dalla notifica del presente atto, si procederà ad esecuzione forzata.

Trieste, 7 ottobre 2008.

- avv. MariaRosa Garbi -

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping stroke extending downwards and to the left.

- avv. Piero Fornasaro -

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style. The name 'Piero Fornasaro' is clearly legible, with a circular flourish at the beginning of the first name.